



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
SERVIZIO II – PAESAGGIO

Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
12 dicembre 2005

La Relazione Paesaggistica

finalità e contenuti

a cura di *Anna Di Bene* e *Lionella Scazzosi*

LA RELAZIONE PAESAGGISTICA

finalità e contenuti

Gruppo di lavoro per la guida alla applicazione del DPCM:

*Anna Di Bene (Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Servizio II – Paesaggio),
Franco Ferrero (Regione Piemonte),
Daniele Iacovone (Regione Lazio),
Biagio Municchi (Regione Umbria),
Giancarlo Poli (Regione Emilia-Romagna),
Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano).*

Responsabile:

*Anna Di Bene (Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Dirigente Servizio II – Paesaggio)*

Consulenza Scientifica:

Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano)

a cura di

Anna Di Bene e Lionella Scazzosi

In allegato:

Schede di approfondimento – esperienze europee e italiane
Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano)

Protocollo informatico per la gestione delle autorizzazioni
paesaggistiche per opere il cui impatto è valutato mediante
documentazione semplificata
*Giovanni Biallo (consulente informatico DGBAP – Servizio II –
Paesaggio).*

Testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
12 dicembre 2005, Relazione Paesaggistica
(Gazzetta Ufficiale, n.25, 31.1.2006, Serie generale).

©
Proprietà letteraria riservata
Gangemi Editore spa
Piazza San Pantaleo 4, Roma
www.gangemieditore.it

Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere
memorizzata, fotocopiata o
comunque riprodotta senza
le dovute autorizzazioni.

ISBN 88-492-1059-0

foto di

Paola Branduini, Anna Di Bene, Lionella Scazzosi

collaborazione alla redazione del volume

Paola Branduini

Presentazione

Roberto Cecchi

È molto facile dire che il paesaggio va tutelato, che i valori che il territorio esprime vanno conservati, che gli interventi devono essere di qualità. E che bisogna avere rispetto del contesto. Il problema è come si fa a dar seguito a queste indicazioni. Dette così, sono affermazioni apodittiche dietro cui, al massimo, si nasconde il buon senso del fare le cose al meglio, ma non risolvono i problemi della pubblica amministrazione che è chiamata a dire "che cosa" e "come" si deve realizzare.

Non servono neanche i manuali. Non servono per costruire un edificio, figuriamoci se possono servire ad apprezzare la complessità di un tema come il paesaggio che varia da punto a punto, da luogo a luogo, che ora è costituito prevalentemente dalla componente naturalistica e ora da quella della stratificazione storica. I manuali, tutti manuali, hanno il difetto di dare solo una possibile immagine della realtà e se vengono usati come un manuale, appunto, senza alcuna elaborazione critica possono produrre effetti disastrosi in termini di ripetitività e di appiattimento della capacità espressiva nel comprendere veramente quel che si sta progettando.

Anche in altri campi, in altre discipline, si sta abbandonando la strada di norme a carattere prescrittivo, per andare verso quelle di carattere prestazionale. Non è il caso del paesaggio, ma l'esempio serve a dire che non è il più il tempo di regole uniche e univocamente applicate, non è più il tempo del ricettario; oggi è il momento in cui si formulano indirizzi e si definiscono criteri per il raggiungimento di obiettivi partendo prevalentemente dal tema della conoscenza.

Il senso della "Relazione Paesaggistica" contenuto nel DPCM del 12 dicembre 2005, per lo più è questo. Ma dalla Gazzetta Ufficiale non si può pretendere di avere un trattato, o l'idea che sta a fondamento dell'azione amministrativa che ha prospettato la norma. Questa pubblicazione, la prima di una serie, si propone di esplicitare il senso e i contenuti del dispositivo, così come si sono formati nel corso dei lavori preparatori alla redazione dello strumento di legge.

L'obiettivo del DPCM è soprattutto quello di dare indicazioni sui modi attraverso cui può essere letto il paesaggio e, conseguentemente, di come possano essere progettate le trasformazioni (a tutte le scale e per tutti i tipi di intervento); lo strumento di legge obbliga a riflettere sulla necessità di progettare all'interno del contesto e non sul contesto, senza sovrapporsi in modo acritico, e talvolta brutale, a quell'insieme di natura e storia che nel tempo ha prodotto quello che oggi chiamiamo paesaggio.

Il discrimine sta nella conoscenza, sta nel riconoscimento dei luoghi per quello che sono, sta nell'apprezzare i valori della storia e della natura. Il discrimine sta nel progettare delle trasformazioni e non introdurre delle trasformazioni, nella consapevolezza che questo territorio stratificato rappresenta una risorsa per il Paese.

Per questo, vanno ricercati criteri più uniformi e condivisi in collaborazione con le Regioni, cui sta il compito fondamentale di specificare e approfondire le tematiche e le indicazioni, in relazione alle caratteristiche del loro territorio. L'importanza di questa collaborazione fra Stato e Regioni, sempre proclamata e quasi mai attuata, sta nella possibilità di definire forme di integrazione verticale e orizzontale delle politiche paesaggistiche, affinché la pubblica amministrazione possa presentarsi anche con un ruolo didattico/pedagogico, a tutti i livelli, per affermare l'idea di una qualità paesaggistica diffusa, in cui si manifesti concretamente il coinvolgimento delle popolazioni nelle scelte. Si tratta di un'esigenza non solo italiana, ma anche di altri Paesi, come dimostrano gli studi preliminari svolti a supporto della stesura del DPCM.

Introduzione

Anna Di Bene

La formazione e la struttura del DPCM per la Relazione paesaggistica

La Direzione Generale ha promosso l'edizione di questo numero unico nell'intento di fornire, alle proprie strutture periferiche ed agli Enti locali, uno strumento che facilitasse il recepimento del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 (formulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio ed emanato il 12 dicembre 2005), relativo alla "autorizzazione paesaggistica" e ne rendesse l'applicazione più immediata.

A questo numero unico hanno contribuito alcuni esperti del settore che hanno fatto parte del Gruppo di Lavoro istituito con Decreto del Ministro¹. Il Gruppo di Lavoro si è riferito per lo sviluppo della propria attività agli atti e documenti che le Regioni Italiane e gli Stati Europei hanno già emanato in merito alla individuazione di indirizzi ed indicazioni a cui i proponenti, sia pubblici che privati, devono riferirsi per la progettazione di interventi sul territorio.²

Il Gruppo di Lavoro ha privilegiato l'aspetto operativo della normativa, dotandolo di una struttura che fosse simile ad un manuale tecnico. Il D.P.C.M., infatti, è costituito da una premessa normativa di quattro brevi articoli e da un allegato tecnico denominato "Relazione Paesaggistica", che rappresenta il vero e proprio strumento operativo.

L'Allegato tecnico per la "Relazione Paesaggistica" è suddiviso in cinque parti, così distinte:

- La prima descrive sinteticamente la finalità dell'Allegato tecnico in riferimento alle attività di competenza dei promotori e delle Pubbliche Amministrazioni.

- La seconda parte detta i criteri fondamentali che caratterizzano i contenuti della documentazione posta a corredo del progetto di interventi di trasformazione anche in riferimento all'articolo 146 comma 4 e 5 del Codice.
- La terza parte riguarda gli aspetti relativi all'analisi paesaggistica ed ambientale che deve essere sviluppata per la necessaria conoscenza dei valori paesaggistici - nella loro più vasta accezione - dei luoghi in cui si intende operare. Contiene, inoltre, lo studio degli effetti sul territorio dell'inserimento dell'intervento di trasformazione, attraverso simulazioni, sia grafiche che descrittive, che ne descrivano realisticamente tutte le fasi della realizzazione, da quella di cantiere a quella di esercizio e vita dell'opera, compresa una analisi delle trasformazioni dirette ed indirette su un'area vasta.
- La quarta parte suddivide gli interventi per categorie d'opera e ne indica gli elaborati tecnici da predisporre a corredo della domanda.
- La quinta parte è costituita da una "Scheda" predisposta per la presentazione di progetti di minor impatto che possono usufruire di una procedura semplificata, le cui caratteristiche sono sinteticamente elencate all'interno della scheda. Per una maggiore semplificazione e fruibilità di questa procedura, il Gruppo di Lavoro ha convenuto di inserire nel circuito internet del Ministero la "Scheda" informatizzata.

Convenzione Europea del Paesaggio: il nuovo concetto di paesaggio.

Il D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 si inserisce in un quadro normativo sulla tutela del paesaggio che è stato segnato, in

questi ultimi anni, da una profonda evoluzione dei profili legislativi che, a partire dalla promulgazione della Convenzione Europea del Paesaggio, fino alla emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha definito un nuovo concetto di paesaggio e disposto nuove regole per la tutela. Al concetto di paesaggio oggi viene attribuita una accezione più vasta ed innovativa, che lo caratterizza per la presenza delle risorse ed elementi naturali, dei segni lasciati sul territorio dal lento evolversi della storia della presenza dell'uomo e delle loro interrelazioni.

Il paesaggio viene assunto, perciò, a patrimonio culturale che nel suo valore di globalità unisce senza soluzione di continuità i beni storici, monumentali e le caratteristiche naturali del territorio.

L'identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano, quindi, un elemento fondamentale della qualità dei luoghi e sono direttamente correlate alla formazione ed all'accrescimento della qualità della vita delle popolazioni.

Al paesaggio viene, così, attribuito il ruolo fondamentale di accrescere il benessere individuale e sociale e di innalzare così la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo alla salvaguardia delle loro identità.

Più è sviluppato e partecipato il senso di appartenenza delle popolazioni ai luoghi, più è radicato il loro senso di identità in quel contesto paesaggistico, che tenderanno a tutelare.

Il ruolo del DPCM

Nella ricerca metodologica finalizzata all'affermazione di

tale concetto di paesaggio, il D.P.C.M. può ricoprire due ruoli fondamentali.

Il primo, nel contribuire a formare la conoscenza collettiva preliminare alla tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi.

Il secondo, nel realizzare una nuova politica di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

La *Relazione Paesaggistica*, dunque, autonoma dalle documentazioni per le altre autorizzazioni di legge e specifica per il paesaggio, intende costituire un supporto di metodo per la progettazione paesaggisticamente "compatibile" degli interventi, svolta sia da tecnici sia da committenti privati e pubblici; intende inoltre costituire un riferimento metodologico anche per la valutazione degli interventi, dal punto di vista dei loro effetti paesaggistici, sia per i luoghi tutelati, che per quelli ordinari, che per i casi dove occorre una specifica procedura di valutazione di impatto ambientale. Tutto ciò costituisce una sezione importante di una strategia complessiva per il paesaggio, che agisce attraverso la pianificazione paesaggistica ai diversi livelli amministrativi, la formazione di Commissioni per il Paesaggio, la collaborazione degli Uffici decentrati della tutela (Soprintendenze) con gli enti locali.

NOTE

¹ Decreto del Ministro del 26 novembre 2004 di istituzione del Gruppo di Lavoro finalizzato alla redazione del DPCM ai sensi del comma 2 dell'articolo 146. Componenti del Gruppo: Con. Pierfrancesco Ungari, Consigliere giuridico presso l'Ufficio Legislativo; Dr.ssa Daniela Sandroni, Dirigente ex Servizio V DGBAP; Arch. Anna Di Bene, Direttore Reggente del Servizio IV della DGBAP; Dr. ssa Laura Saffonici, funzionario presso l'Ufficio Legislativo; Ing. Pierluigi Caputi, Regione Abruzzo Direttore Area Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione Bacini Idrografici; Dott. Giancarlo Poli, Regione Emilia Romagna Responsabile del Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio; Arch. Lucio Sacchari, Regione Friuli Venezia Giulia Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio; Arch. Daniele Iacovone, Regione Lazio Dirigente dell'Area Pianificazione Paesistica e Territoriale; Arch. Franco Lorenzani, Regione Liguria Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione Territoriale Paesistica e Ambientale; Arch. Umberto Vascelli Vallara, Regione Lombardia Dirigente dell'Ufficio di Piano; Arch. Achille Bucci, Regione Marche Dirigente della Posizione Informazioni Territoriali; Arch. Franco Ferrero, Regione Piemonte Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica e Beni Ambientali; Ing. Sergio Alessandro, Regione Sicilia Direttore Sezione per i Beni Urbanistici, Paesaggistici, Naturali e Naturalistici; Dott. Gian Bruno Rivenni, Regione Toscana Responsabile Area

coordinamento cultura sport della Direzione generale politiche formative e beni culturali; Arch. Biagio Mucicchi, Regione Umbria Responsabile Sezione attività tutela e valorizzazione; Arch. Carlo Salussolia, Regione Valle d'Aosta Capo Servizio Beni Paesaggistici; Arch. Vincenzo Fabris, Regione Veneto Dirigente Direzione Urbanistica e Beni Ambientali; *Consulenti*: Arch. Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano Dipartimento di Progettazione dell'Architettura; Arch. Giovanni Biallo, Mondo Gis.

² Regione Emilia Romagna, "Accordo tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione e le Associazioni delle Autonomie Locali" (3 ottobre 2003, in applicazione della L.R. 31/2002, art. 46 "Discipline generale dell'edilizia") Regione Liguria, "Documento congiunto per una interpretazione e l'applicazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico del 1990" (1999) tra Regione Liguria e la Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesaggio della Liguria. Regione Lombardia, *Normativa per la "valutazione paesaggistica dei progetti" e il rilascio della "autorizzazione paesaggistica"*, in attuazione della L.R. 12/2005 "Legge per il Governo del territorio" e di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (2001). Regione Piemonte, *Linee-guida di indirizzo per la progettazione di interventi di qualità paesaggistica, rivolte all'intero territorio regionale e alle diverse categorie di attori, pubblici e privati.*

La compatibilità paesaggistica degli interventi

Franco Ferrero

L'evoluzione culturale affermatasi a livello europeo e che ha avuto come momento cardine la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nell'ottobre 2000, ha introdotto nuovi elementi di attenzione al paesaggio che ne hanno rafforzato la valenza: il paesaggio è inteso non solo più come il luogo dell'eccellenza e patrimonio culturale del Paese ma anche come grandissima risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché elemento fondamentale per il benessere individuale e sociale.

Costituisce quindi un diritto per ogni individuo e nello stesso tempo rappresenta un dovere il suo rispetto; dovere che per le pubbliche Amministrazioni e le Comunità locali si amplifica negli obiettivi della Convenzione Europea *"formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita"* e *"accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione"*.

In quest'ottica è stato sottoscritto l'Accordo Stato - Regioni il 19 aprile 2001 ed ha avuto corso la successiva sostanziale revisione legislativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004.

Dalla nuova concezione europea di paesaggio, inteso come comprensivo di tutto il territorio e quindi non più solo dei paesaggi d'eccellenza ma anche i paesaggi del "quotidiano" e quelli degradati, il Codice individua quale fulcro e motore della tutela e della valorizzazione, la pianificazione paesaggistica e tratteggia nuovi approcci collaborativi tra

lo Stato e le Regioni.

L'attenzione al paesaggio inteso nella sua interezza e l'esigenza di individuare una serie di indicazioni pratiche finalizzate alla progettazione e quindi alla richiesta della autorizzazione paesaggistica, erano già emerse nella nostra Regione sin dalla sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio, prima ancora quindi dell'entrata in vigore del Codice.

La Regione Piemonte, nel 2001, iniziava infatti a lavorare alla stesura di una serie di indicazioni utili sia ai progettisti, sia ai cittadini, sia alle strutture delle Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il documento, frutto anche di un lavoro di concertazione con i tecnici del settore, definisce indicazioni progettuali e operative e individua i documenti da allegare alle richieste di autorizzazione paesaggistica.

Nel maggio 2003 la Giunta Regionale adotta il manuale dei "Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio".

Il manuale costituisce un atto particolarmente significativo in quanto tenta un approccio valutativo dell'intervento nel contesto paesaggistico.

Lo studio infatti evidenzia le problematiche e le criticità che si possono incontrare al momento della progettazione e della realizzazione di interventi in aree soggette a tutela, sia in presenza che in assenza di piani a valenza paesaggistica. Fornisce, quindi, le indicazioni operative finalizzate al migliore inserimento e compatibilità delle opere con il contesto paesaggistico, da ritenersi valide ogni qualvolta si intervenga attuando progetti che modificano lo stato dei luoghi, sia

nelle sue forme eccellenti sia in quelle ordinarie e quindi, nello spirito della Convenzione europea, non solo nelle zone soggette a vincolo di tutela.

Naturalmente il manuale, nonchè gli elementi evidenziati in esso trattati, non hanno alcuna pretesa di esaustività ma sottolineano alcune necessità e attenzioni che vanno poste nella progettazione:

- una conoscenza approfondita del paesaggio, della sua sensibilità, delle sue qualità, come premessa ad ogni azione di tutela;
- un'analisi puntuale delle peculiarità dei luoghi dove si interviene, per contestualizzare indicazioni che altrimenti resterebbero estremamente generiche;
- un approccio interdisciplinare, che prenda in considerazione le diverse componenti ed accezioni del paesaggio;
- un approfondimento degli aspetti legati alle specificità dell'intervento da realizzare.

Il manuale evidenzia l'importanza di rapportarsi ad una concezione del paesaggio ampia per spessore tematico e complessità delle relazioni, attuando quindi la tutela del paesaggio non solo con la salvaguardia e la qualificazione di un singolo elemento ma, soprattutto, con la tutela del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, leggibilità ed identificabilità.

Il "Criteri e gli indirizzi per la tutela del paesaggio" non sono un manuale tecnico, non indicano modelli precisi da seguire né formule precostituite ma forniscono alcuni elementi di valutazione degli interventi che possono essere utilizzati come base comune su cui operare; hanno l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e progettisti nei confronti delle tematiche del paesaggio, sottolineando l'importanza della qualità della progettazione.

Il lavoro di sensibilizzazione alle tematiche del paesaggio è proseguito negli anni successivi da parte della Regione Piemonte con una campagna di formazione rivolta ai tecnici comunali e ai progettisti mediante l'organizzazione, in collaborazione con gli Ordini Professionali e gli Enti Locali, di corsi di formazione e aggiornamento sui temi del paesaggio.

La Regione Piemonte, basandosi anche sulle esperienze sopra descritte, ha collaborato, insieme alle altre Regioni italiane, con il Ministero per i Beni e le attività culturali ad individuare la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità ambientale paesaggistica e alla stesura dell'Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compa-

tibilità ambientale paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Il DPCM costituisce senza dubbio un primo importante passo per rendere attive, a tutti i livelli, le azioni di gestione del paesaggio ma, essendo rivolto solamente agli interventi soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non è ancora sufficiente a garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio nell'ottica della Convenzione europea.

Le Regioni infatti stanno già da tempo lavorando sul punto cardine del Codice: il piano paesaggistico, inteso quale strumento che potrà promuovere e garantire l'identità del territorio e valorizzarne le peculiarità, promuovendo l'integrazione tra tutti i suoi aspetti, dal patrimonio naturalistico, all'ecologia, alla difesa del suolo e all'urbanistica. In particolare quest'ultima, da intendersi come strumento di gestione attiva del territorio, dovrà assolvere questi compiti garantendo che tutto il processo di pianificazione urbanistica e territoriale sia permeato dei suoi contenuti.

Ma il vero nodo a cui occorre trovare soluzioni pratiche, le più semplici ed applicabili possibili e soprattutto riconosciute e "sentite" da tutti, e per tutti (non solo i tecnici del settore ma le comunità i cui cittadini chiedono le autorizzazioni paesaggistiche ed i permessi di costruire alle pubbliche amministrazioni competenti), è l'interazione tra la dimensione progettuale ed il piano, è il riuscire a rendere efficaci le norme di tutela e di salvaguardia della pianificazione paesaggistica trasponendole nelle normative locali e nei "modi" di progettare.

Da qui emerge la grande importanza del tema della valorizzazione intesa prima di tutto come mezzo di accrescimento e di comunicazione della conoscenza del territorio, poi come momento per sensibilizzare una progettualità volta al rispetto dei valori e della cultura di quel territorio, anche per chi non fa parte della categoria degli esperti.

In sostanza, la pianificazione paesaggistica potrà raggiungere l'obiettivo principale che sta alla base della disciplina sul paesaggio: la qualità in ogni contesto territoriale a partire da quello d'eccellenza a finire con quello degradato, solo mettendo in campo tutte le forze economiche e tecniche che lo Stato e le Regioni potranno mettere a disposizione per il paesaggio e solo se sarà convinzione di tutti che il paesaggio è un investimento lungimirante sul presente, che valorizza il passato e nello stesso tempo progetta il futuro.

La Relazione Paesaggistica

Daniele Iacovone

Da oltre sessanta anni in Italia il paesaggio, inteso quale parte di territorio costituito dall'insieme dei beni, culturali e naturali, derivanti da appositi provvedimenti ovvero censiti dalla legge per categorie, è stato oggetto di tutela con l'obiettivo di non "distruggerlo ed introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto".

Per ottemperare tale obiettivo è stato utilizzato lo strumento dell'acquisizione di una specifica autorizzazione: "ex art. 7" delle L. 1497 del 1939, preventiva ed autonoma rispetto ai titoli abilitativi di natura edilizia.

Nulla o poco di più è stato detto sui contenuti, sul merito e sulle modalità applicative, molto si è invece dibattuto su tempi, competenze, effetti giuridici, interazione fra Stato/Regioni, di un procedimento amministrativo che, va ricordato, è obbligatorio per tutte le attività di trasformazione (pochissime le esclusioni) ricadenti in oltre il 60% della superficie nazionale, tanta è infatti la porzione del territorio indicata di notevole interesse pubblico con riferimento al paesaggio.

Sicché il termine paesaggio è divenuto sinonimo di vincolo, di procedimento da esperire, di burocrazia, di aggravio, di discrezionalità valutativa.

Eppure questo obbligatorio procedimento tecnico-amministrativo impegna nel paese sia gli operatori, pubblici e privati, promotori dei progetti, sia la Pubblica Amministrazione, chiamata a pronunciarsi secondo competenza, nella sua più ampia articolazione: dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, comprese Direzioni territoriali e Soprintendenze, alle Regioni ed ai Comuni, questi ultimi nei molti casi in cui sono stati "subdelegati" dalle Regioni a

svolgere direttamente l'attività di gestione del vincolo paesaggistico.

L'autorizzazione riguarda peraltro sia le nuove attività edilizie che le attività abusive, oggetto di condono edilizio, e dunque assume un rilievo primario nella gestione diretta del governo del paesaggio in termini di mantenimento – riqualificazione – conservazione e ancora di più in termini di nuova configurazione – trasformazione.

In assenza di indirizzi operativi e cogenti questa attività amministrativa, esercitata come detto da una pluralità di soggetti pubblici, è stata oggetto di una articolata riflessione sviluppata, dagli anni 90 ad oggi, a partire dall'esperienza dei piani paesaggistici regionali resi obbligatori dalla Legge "Galasso" del 1985, attribuendo alla stessa il compito di verificare ed attuare, per quanto possibile, i contenuti degli strumenti di pianificazione, attenuandone in tal modo i margini di discrezionalità.

Lo sforzo prodotto dalle Regioni da un così ampio e diffuso processo di pianificazione del paesaggio, ha raggiunto solo in parte l'obiettivo prefissato poiché si è sviluppato in forma eterogenea e non coordinata e soprattutto per l'assenza del fattore di congruità in quanto il piano è stato quasi sempre redatto ad una scala cartografica troppo distante da quella del progetto e dunque ne ha reso difficile l'interazione.

Da tale riflessione è scaturita l'esigenza di trovare nuove forme di valorizzazione e qualificazione della fase del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica tentando di associare alla procedura amministrativa una valutazione di merito più

consapevole e per quanto possibile riconducibile a criteri, raccomandazioni, orientamenti, buone pratiche, guide per tipologie di intervento.

È stata così introdotta dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004) una specifica declinazione dei contenuti della valutazione paesaggistica connessa al rilascio dell'autorizzazione (art. 146 comma 4, 5 e 6) con la finalità di valutare l'intervento rispetto agli elementi di valore paesaggistico presenti evidenziandone: gli impatti sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari; ciò al fine di verificare la conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani paesistici in base alla compatibilità dei valori dei beni paesaggistici riconosciuti e alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio.

Al fine di perseguire l'obiettivo comunemente condiviso è stata emanata, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico Ministero/Regioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 (G.U. 31 gennaio 2006 n. 25) in cui viene individuato un nuovo documento che deve accompagnare i progetti per accertarne la compatibilità con gli ambiti vincolati: la Relazione Paesaggistica. Nel Decreto sono inoltre individuate le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione di accompagnamento alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

L'obbligatorietà di allegare ai progetti presentati per l'istanza di autorizzazione la Relazione Paesaggistica decorre dal 31 luglio p.v.

È prevista inoltre per le Regioni la possibilità di addivenire alla stipula di un accordo con le Direzioni regionali e il Ministero che semplifichi, per le tipologie di intervento, i criteri di redazione e i contenuti stessi della relazione.

L'esigenza di accompagnare le attività di trasformazione edilizia con progetti che tengano conto della morfologia dei luoghi, della tessitura storica e dei contesti paesaggistici e ambientali e dunque con progetti che pongano l'intervento in relazione spaziale con ciò che esiste al di fuori del proprio ambito di giacenza o lotto di pertinenza, è una esigenza che va oltre i recinti del paesaggio, così come individuato dalle leggi nazionali, riguarda l'intero territorio ed in particolare le città nelle loro parti storiche, in quelle da ri-

qualificare o da ristrutturare ed in quelle da trasformare.

Dunque tale esigenza, già presente con particolare rilievo anche negli strumenti urbanistici comunali più attenti, ha il fine di elevare le qualità del progetto e di rispondere alla diffusa domanda di migliorare, in primo luogo, la vivibilità dello spazio urbano delle città.

A maggior ragione tale domanda deve avere una risposta per quelle parti del nostro territorio che sono più sensibili, più fragili ed il cui equilibrio può essere irreversibilmente compromesso: quelle parti cioè in cui risiedono i beni paesaggistici.

Ma la risposta contenuta nel Decreto, condivisa dalle Regioni, ha come fine quello di fornire elementi circostanziati utili alla determinazione ed alla valutazione oggettiva del progetto e del suo inserimento impegnando i progettisti e gli operatori pubblici e privati che intervengono nelle trasformazioni del territorio a considerarlo parte di un insieme: la tessera di un mosaico più vasto.

È certamente un dato che le periferie delle città, gli ambiti periurbani, cresciuti in fretta e a volte in forma spontanea e che spesso costituiscono i contesti di riferimento in cui si collocano le nuove trasformazioni, non aiutano a progettare, anzi rischiano di riproporre e mutare la non qualità.

Ma il territorio, la stratificazione della storia e la straordinaria diversità della geografia non mancano di offrire in ogni luogo spunti e motivi ai progetti per dialogare con quella parte che rappresenta l'identità della comunità insediata.

Bisogna dire che la Relazione Paesaggistica faceva parte di un programma più organico contenuto nel Codice del 2004, cioè avrebbe dovuto entrare in vigore solo a seguito dell'avvenuto adeguamento, previsto entro il maggio del 2008, dei piani paesaggistici presenti nelle varie Regioni, aprendo così una nuova stagione di pianificazione del paesaggio secondo i contenuti innovativi introdotti.

Con un recentissimo Decreto legislativo (n. 157 del 24 marzo 2006) ne è stata invece anticipata la vigenza sicché la novità risulta oggi sganciata dal processo di rinnovamento della materia il cui cardine risulta essere proprio il nuovo piano del paesaggio così come scaturito dall'intesa con le Regioni e riversato nel Codice del 2004.

La Relazione Paesaggistica quale strumento di valutazione delle trasformazioni del paesaggio

Biagio Municchi

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di cui al D. Lgs. n. 42/2004, modificato con il recente D. Lgs. n. 157/2006, all'art. 146, comma 3) stabilisce che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore venga individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni la documentazione necessaria per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi in ambito vincolato. In attuazione a tale norma, con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 26 novembre 2004 veniva costituito un gruppo di lavoro composto da esperti dello stesso Ministero e da esperti regionali per elaborare una proposta di documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione paesaggistica. L'attività del gruppo di lavoro è sfociata nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 con il quale sono stati definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica che dovrebbe corredare l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento da realizzare ed alla classica relazione di progetto.

La norma, all'art. 2, stabilisce che la *Relazione Paesaggistica* costituisce per l'amministrazione deputata al rilascio dell'autorizzazione la base di riferimento essenziale per le valutazioni che deve compiere per accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto. Con riferimento alle proprie specificità paesaggistiche, le Regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, tramite accordo con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della stessa relazione in rapporto alle diverse tipologie d'intervento.

A livello nazionale lo strumento della *Relazione Paesaggistica*

introdotto dal Codice e concretizzato con il decreto in questione, costituisce un primo tentativo di soluzione di un problema che le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio vincolato hanno avuto fin dalla nascita della prima legge di tutela, la legge n. 1497 del 1939, ossia quello di dover valutare, in carenza di adeguati strumenti conoscitivi e di simulazione degli interventi, con la minore discrezionalità possibile, la compatibilità delle trasformazioni paesaggistiche proposte rispetto a provvedimenti di vincolo, molto avari di descrizione delle caratteristiche paesaggistiche concorrenti a determinare il valore dell'ambito tutelato e basati su formule stereotipate, generiche e ricorrenti (*quadro naturale di non comune bellezza o valore estetico tradizionale*).

Nella mia esperienza di tecnico della pubblica amministrazione, ormai decennale, iniziata alla fine del 1977, quando con il DPR n. 616 le competenze autorizzatorie in materia di paesaggio furono delegate dallo Stato alle Regioni, ricordo la mia difficoltà di fronte all'esigenza di dover valutare l'inserimento di una nuova costruzione in un ambito vincolato senza la disponibilità di adeguati strumenti. La prima cosa che feci, fu cercare di comprendere dall'unica fotografia in bianco e nero a corredo della domanda, nella quale era indicata con una freccia rossa il punto su cui doveva sorgere la costruzione, le caratteristiche dei luoghi interessati (edifici esistenti, presenza d'elementi paesaggistici di rilievo ecc...). Letto quindi il contenuto motivazionale del relativo provvedimento di tutela, studiai il progetto e la relazione di progetto, all'epoca molto scarsa di contenuto paesaggistico in quanto limitata a descrivere sommariamente i parametri edilizi e le caratteristiche cromatiche della costruzione, con l'obiettivo di capire e immagi-

nare quale potesse essere lo stato dei luoghi dopo l'intervento e se avesse quindi prodotto una sostanziale alterazione. Per aiutarci nella valutazione, cercai anche di effettuare una simulazione *artigianale* di inserimento paesaggistico sovrapponendo con un lucido trasparente la sagoma prospettica della costruzione disegnata nelle dovute proporzioni, sulla foto disponibile. Non del tutto soddisfatto, effettuai anche un accurato sopralluogo e un ampio rilievo fotografico integrativo, per comprendere in modo reale ed esaustivo le caratteristiche dei luoghi e avere quindi tutti i presupposti istruttori e cognitivi necessari per assumere la decisione più opportuna nell'interesse della tutela dell'ambito vincolato.

Dopo l'iniziale esperienza amministrativa, l'ufficio decise di redarre un elenco della documentazione minima necessaria che i tecnici avrebbero dovuto allegare alla domanda di autorizzazione e di predisporre una scheda istruttoria che contenesse gli elementi necessari (documentali e conoscitivi) da valutare per assumere il giudizio di merito sulla compatibilità dell'intervento proposto. Tale strumento si rivelò alquanto utile, anche se non del tutto risolutivo poiché rimaneva ancora un ampio margine di discrezionalità nella valutazione, dovuto essenzialmente alla scarsità dei contenuti descrittivi e gestionali del provvedimento di vincolo e all'insufficienza dei contenuti motivazionali della relazione, che avrebbero dovuto dare conto della coerenza paesaggistica della soluzione progettuale adottata rispetto ai valori tutelati.

In seguito, fu perfezionata la scheda istruttoria, arricchendola di una serie standardizzata d'elementi di analisi paesaggistica e di analisi progettuale, di carattere non solo descrittivo ma anche parametrico dimensionale, al fine di determinare con sempre maggiore precisione la tipologia e l'entità degli effetti modificativi prodotti dall'intervento, per una valutazione esaustiva della compatibilità dell'intervento, meno discrezionale e soggettiva, e pervenire quindi all'adozione del provvedimento amministrativo più coerente con gli obiettivi di tutela dell'ambito paesaggistico vincolato interessato. Tale scheda istruttoria, denominata burocraticamente *Documento istruttorio*, divenne parte integrante e sostanziale dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o diniego adottati dall'Amministrazione Regionale. Oltre a garantire un esame istruttorio più obiettivo da parte del personale tecnico preposto, la scheda istruttoria adottata ha agevolato anche l'attività di controllo della locale Soprintendenza nell'esercizio del suo potere di annullamento e ha consentito anche di far valere in modo positivo, in sede di contenzioso amministrativo, la fondatezza tecnica dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione Regionale. Ancora oggi, tale documento costituisce parte integrante dei provvedimenti amministrativi che la Regione è chiamata ad adottare nell'esercizio dell'attività autorizzatoria per gli interventi di maggiore rilevanza paesaggistica, non delegata agli enti locali sotto ordinati.

E' da rilevare che la Regione Umbria aveva già individuato nella relazione con contenuti paesaggistici uno strumento di valido supporto alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti. Infatti, già con L.R. n. 34/2000 aveva stabilito l'obbligo per l'interessato di allegare all'istanza di autorizzazione ex art. 151 del D.Lgs. n. 490/1999 una relazione nella quale fossero evidenziate le preesistenze, gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento prospettato. Con la norma di cui all'art. 22 della L.R. n. 1 del 18 febbraio 2004, confermava tale disposizione introducendo anche l'obbligo di allegare idonea

documentazione fotografica.

L'allegato al DPCM 12 dicembre 2005 concernente la Relazione Paesaggistica, a corredo dell'istanza di autorizzazione in aggiunta alla documentazione tradizionale di progetto, per la finalità, i criteri di redazione e i contenuti in essa indicati ed esplicitati in modo dettagliato nel corpo del documento, può essere ritenuto dal punto di vista metodologico uno strumento sostanzialmente adeguato a risolvere la problematica connessa alla valutazione della compatibilità paesaggistica di un intervento, soprattutto se di notevole rilevanza territoriale.

Secondo le istruzioni ivi contenute, infatti, essa deve dar conto sia dello stato dei luoghi *ante operam*, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento e deve rappresentare nel modo più completo lo stato dei luoghi ad intervento realizzato, mediante opportuna documentazione relativa all'analisi dello stato attuale (descrizione, livelli di tutela, rappresentazione fotografica dell'area di intervento e del contesto paesaggistico interessato), agli elaborati di progetto (che devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico) e all'elaborazione degli elementi necessari per la valutazione di compatibilità (simulazione dei luoghi ad intervento realizzato tramite *rendering*, previsione degli effetti delle trasformazioni, indicazione delle eventuali opere di mitigazione). Va osservato che la Relazione Paesaggistica così come concepita nell'allegato al provvedimento ministeriale, condivisibile nell'impostazione contenutistica e di metodo, complessa nel suo apparato documentale, appare valida particolarmente per gli interventi di forte rilevanza paesaggistica. Nella sua forma completa appare "eccessiva" per gli interventi di minore impegno territoriale o già previsti da strumenti attuativi già paesaggisticamente approvati: pertanto, la scheda costituente l'appendice dell'allegato al DPCM, sorta di Relazione Paesaggistica semplificata, prevista per le opere minori, potrebbe essere estesa anche ad altri interventi di minore effetto paesaggistico e in certi specifici paesaggi (p.e. nuova costruzione in una lottizzazione già approvata ai fini paesaggistici).

La Relazione Paesaggistica, certo, non potrà risolvere in modo assoluto la problematica del valutatore pubblico che, singolarmente o collegialmente, è chiamato ad esprimere un giudizio che, anche se basato su un adeguato apparato conoscitivo e simulativo della trasformazione proposta, conserva un margine, ineliminabile, di soggettività e discrezionalità. La Relazione Paesaggistica dovrebbe essere utilizzata non tanto per superare gli ostacoli di carattere burocratico amministrativo lungo il percorso previsto dalla norma per il conseguimento delle autorizzazioni, quanto per garantire la qualità e la coerenza delle trasformazioni paesaggistiche che dovrebbero non sottrarre ma aggiungere valore all'ambito tutelato.

Per verificare l'efficacia e la bontà tecnica dello strumento è necessario sperimentarlo monitorando, per un tempo sufficientemente ampio, la relativa attività amministrativa e casi concreti di interventi realizzati sulla base del nuovo strumento, al fine di individuare ed apportare gli eventuali necessari correttivi. Va considerato inoltre che, al di là di tale strumento, il conseguimento della qualità e della coerenza delle trasformazioni dipende soprattutto da un'adeguata pianificazione paesaggistica oltre che dal livello professionale e culturale di chi progetta ed opera gli interventi sul territorio.

Concludendo, è opportuno rammentare che vale sempre, nei diversi ruoli e funzioni dei soggetti attori delle trasformazioni e della gestione del paesaggio, il semplice principio della regola d'arte, che ha fondamentalmente e storicamente creato i valori paesaggistici che oggi noi tuteliamo.

Verso una nuova gestione del paesaggio

Giancarlo Poli

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio investe il Piano Paesaggistico del ruolo di strumento univoco di riferimento per tutti i soggetti istituzionali competenti nella tutela e nella gestione del paesaggio. Attribuisce in questo modo una nuova centralità che presuppone l'integrazione e il coordinamento delle tutele, ma che comunque, da sola, non è in grado di generare il diffuso miglioramento della qualità dei paesaggi, la produzione di nuove identità, la riqualificazione o il recupero di parti compromesse e degradate del territorio.

Grazie ai principi, evoluti e innovativi, della Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata dall'Italia il 9 gennaio 2006 con la legge n. 14) il paesaggio viene liberato dalla "gabbia" fisica e concettuale che lo aveva confinato in "isole" in cui venivano conservate le eccellenze naturalistiche, storiche, architettoniche, estetiche. La Convenzione considera l'insieme del territorio una "tela senza cuciture", mediando un concetto di Ian McHarg, famoso urbanista di origine inglese, antesignano di una visione globale ed ecologica del paesaggio. Introduce così il significato di uno spazio privo di confini artificiali che racchiude tutti i paesaggi e che sa far emergere il senso di appartenenza delle popolazioni attraverso il riconoscimento condiviso dei valori nella loro duplice accezione: strutturale (fisica, funzionale, formale) e cognitiva (estetica, percettiva, interpretativa).

I principi della Convenzione Europea esigono una gestione che, in una prospettiva dinamica, assuma come obiettivi prioritari l'orientamento e l'armonizzazione delle trasformazioni indotte dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali verso forme capaci di produrre nuovi valori, nuove qualità, nuove opportunità. I territori dovranno allora essere interpretati correttamente per poi intervenire con azioni compatibili con i ca-

ratteri e le qualità riconosciute. Nel contempo, gli interventi dovranno far risaltare la storia, il significato, l'immagine e i caratteri del territorio, ispirandosi ad essi e ponendo le trasformazioni contemporanee in sintonia con la specificità del contesto paesaggistico affinché le opere realizzate diventino esse stesse parti integranti di quel paesaggio che hanno contribuito a mutare. Per fare evolvere i "progetti nel paesaggio" in "progetti di paesaggio" (cioè progetti che includano la visione del paesaggio a partire dalla loro ideazione) è tuttavia necessario che gli enti locali competenti nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica accompagnino e sollecitino questa indispensabile evoluzione progettuale attraverso un processo valutativo riferito ad obiettivi di qualità e, in particolare, a progetti "condivisi" di realizzazione delle aspirazioni di miglioramento dell'ambiente di vita quotidiano e del territorio più in generale, di rafforzamento delle diversità, di mitigazione delle criticità e di produzione di nuove identità.

Questa è la necessaria premessa per inquadrare correttamente la reale portata del DPCM 12 dicembre 2005 (attuativo dell'art. 146, co. III, DLgs 42/2004) che, imponendo l'obbligo di una dettagliata e puntuale relazione paesaggistica, vuole sollecitare nei progettisti e nei tecnici comunali una attenzione verso il paesaggio inteso come patrimonio collettivo, elemento chiave del nostro benessere e della nostra identità, oltre che una risorsa ricca di potenzialità per un durevole sviluppo economico e fruitivo.

Secondo questa prospettiva la Relazione Paesaggistica non costituisce solo uno strumento di supporto per lo svolgimento dell'iter burocratico dell'autorizzazione, ma rappresenta una tappa fondamentale nel processo di innovazione concettuale e stru-

mentale della progettazione e della valutazione degli interventi. Diviene supporto indispensabile per le amministrazioni pubbliche che, muovendo dalla considerazione delle specificità dei diversi contesti paesaggistici locali, potranno giungere ad una valutazione consapevole così da non spogliare più i territori della loro connotazione, dei loro valori e dei loro significati.

La Relazione Paesaggistica è un documento funzionale all'attività di valutazione svolta dalla Commissione per il Paesaggio, elemento indispensabile per la conoscenza dell'ambito territoriale su cui si svilupperà l'intervento di trasformazione e di conseguenza per la formulazione di un giudizio di merito sul progetto, in una prospettiva di evoluzione sostenibile del paesaggio esistente.

La Commissione per il Paesaggio è un organo consultivo chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, di supporto esperto e di coscienza critica nei confronti dell'amministrazione cui compete il rilascio del titolo abilitativo, nella prospettiva di un miglioramento del paesaggio, del suo funzionamento, della sua espressività percettiva, della sostenibilità degli usi economici e produttivi, della fruizione e del godimento collettivo.

Pertanto, la finalità che la Commissione deve perseguire non è solo quella di precisare le condizioni per la realizzabilità dell'intervento, per il suo inserimento paesaggistico o per stabilire l'idoneità formale dell'opera in esame, ma anche quella di condividere con le amministrazioni locali una prospettiva di miglioramento del loro territorio da conseguire con la definizione di più generali obiettivi di tutela, riqualificazione, recupero, valorizzazione, cui dovrà fare riferimento l'attività di controllo e quindi, la documentazione ritenuta necessaria a questo scopo. La valutazione muove dal confronto tra lo stato attuale del luogo e la situazione che si potrà determinare in seguito all'intervento proposto, in considerazione dei valori riconosciuti, dello specifico provvedimento di tutela riguardante immobili ed aree di pubblico interesse, del piano paesaggistico e delle destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico vigente. Il progetto, sia esso di natura edilizia o infrastrutturale, ambientale o energetica, non potrà più confrontarsi in via esclusiva con le finalità del proprio strumento di settore e neppure con la sola area d'intervento, ma dovrà aprirsi necessariamente ad un rapporto percettivo, strutturale e funzionale con il contesto paesaggistico nel quale l'intervento ricade.

Ci si avvia, in altre parole, verso la realizzazione di una conservazione evolutiva che si sviluppa tramite una progettazione sensibile e coerente con i valori espressi dal territorio ed una valutazione che assume gli obiettivi di qualità come occasione di riflessione e di riferimento per una gestione organica del paesaggio in grado di guardare oltre il "lotto di terreno" e oltre l'interesse del singolo. Il decreto, introducendo la necessità della documentazione per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti e l'indicazione degli aspetti principali da considerare nella valutazione di quelli di trasformazione, colma l'assenza di un indirizzo univoco in merito che nel tempo ha consolidato, in capo alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, un potere di decisione discrezionale che non ha garantito la necessaria uniformità di valutazione dei singoli progetti.

D'altra parte, la necessità di corredare il provvedimento di autorizzazione di una adeguata motivazione che dia atto della correttezza e della congruità dell'esame svolto dall'amministrazione competente sulla base della documentazione presentata, mette chiaramente in evidenza l'opportunità di determinare elementi e modalità del procedimento che siano condivisi da tutte le istituzioni coinvolte in tale attività e che favoriscano l'accelerazione e la semplificazione della procedura nonché la massima trasparenza per il cittadino.

A questo riguardo merita citazione la possibilità, contenuta nel

decreto, d'introdurre (previo accordo con la Direzione regionale del Ministero territorialmente competente) integrazioni e semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le opere il cui impatto possa essere valutato mediante una documentazione semplificata e che riguardi interventi minori, accessori, strutture temporanee e di arredo, in grado di non alterare lo stato complessivo dei luoghi.

I progetti, invece, che normalmente sono oggetto di valutazione riguardano opere e interventi di trasformazione in grado di alterare, direttamente o indirettamente, con effetto temporaneo o permanente, l'aspetto, il significato e la funzione di qualunque elemento paesaggistico o di un paesaggio nel suo complesso. Ciò premesso preme qui evidenziare che l'attività di verifica dell'intervento proposto riguarda principalmente cinque profili: 1. La conformità alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e negli strumenti urbanistici generali e territoriali di settore; 2. La coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica formulati dagli enti di governo del territorio o dalla Commissione per il Paesaggio, all'atto del suo insediamento, sulla base dello stato oggettivo del territorio e delle previsioni di sviluppo; 3. La compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo che caratterizzano l'area tutelata o che sono espressi dalle comunità locali; 4. La congruità con le modalità di gestione ritenute più idonee per la conservazione dell'immobile o dell'area tutelata; 5. La correttezza formale e funzionale in merito al suo inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale e socio-economico.

Ad eccezione della verifica di cui al punto 1, che può essere eseguita in via preliminare dagli uffici competenti, le altre valutazioni riguardano più specificamente i compiti della Commissione per il Paesaggio nell'esercizio dell'espressione del relativo parere di merito. Considerata la sostanziale difficoltà di fissare *a priori* criteri e parametri da applicare in maniera generalizzata allo svolgimento di tale valutazione (che richiede una conoscenza specifica dei luoghi in cui verrà realizzato l'intervento, dei valori paesaggistico-ambientali e socio-economici esistenti, delle loro caratteristiche, delle fragilità territoriali e del sistema di relazioni presente) diventa fondamentale il contributo di esperienza e sensibilità dei membri delle Commissioni che, pertanto, dovranno essere scelti tra soggetti particolarmente competenti in materia di paesaggio. Infatti, non è sufficiente affidarsi ad indici, coefficienti o tabelle standardizzate di valutazione, in quanto ogni paesaggio ha una propria unitarietà, una propria storia, una specificità ed una dinamica che possono essere valutate unicamente nel merito del caso in esame. Allo stesso modo non esistono progetti "belli" o "brutti" in assoluto, in quanto la loro qualità è misurabile esclusivamente in rapporto allo specifico contesto per cui vengono realizzati e alla risposta che forniscono alle necessità territoriali e alle aspirazioni delle comunità locali.

Relativamente al punto 5. preme infine sottolineare la circostanza che "un progetto di paesaggio", realizzato secondo i principi sopra richiamati, non dovrebbe richiedere interventi di mitigazione o di mascheramento in quanto concepito e realizzato come elemento funzionale alla definizione di nuove identità locali, riferimenti fisici e significati culturali che costantemente si determinano e si affermano nel tempo.

In conclusione, la relazione paesaggistica costituisce una tappa fondamentale del più complessivo processo di innovazione della gestione del paesaggio che, nella redazione dei nuovi piani o nell'adeguamento di quelli vigenti alle disposizioni del Codice, ha il suo punto centrale per l'elaborazione di una "idea di paesaggio" condivisa e trasversale alle politiche e alle discipline di settore, un'idea estesa concretamente all'intero territorio e ispirata ai principi dello sviluppo sostenibile, così come indicati dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

Progetto e paesaggio, progetto *nel* paesaggio, progetto *di* paesaggio

Lionella Scazzosi

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel suo Capo IV, art. 146, pone un principio apparentemente semplice e scontato: occorre che vengano esplicitate e valutate le modalità del rapporto che ogni opera di trasformazione del territorio intende stabilire con i caratteri paesaggistici specifici dei luoghi su cui interviene.

Il concetto di paesaggio

La Convenzione Europea per il Paesaggio del Consiglio d'Europa, ratificata di recente dall'Italia (gennaio 2006), il Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004), le iniziative per la qualità dell'architettura (Direttive Architettura della Comunità Europea, leggi e attività in singoli Paesi, fra cui l'Italia), le normative e le iniziative per l'ambiente e la natura, riflettono l'attenzione che la società e la cultura attuali stanno ponendo verso il "paesaggio", concetto a cui si attribuisce oggi una accezione vasta e innovativa. La questione del paesaggio è oggi ben di più e di diverso dal rispondere alle necessità ambientali fondamentali per assicurare la salute e la sopravvivenza fisica degli uomini e della natura: è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di *tutti* i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari; è tutela/costruzione dell'identità storica e culturale delle popolazioni e dei luoghi; è percezione sociale dei luoghi da parte delle popolazioni e coinvolgimento nelle scelte. È compresenza di attività di *preservazione, innovazione, riqualificazione* in tutti i luoghi, secondo le necessità, non solo difesa di poche parti di particolare interesse. È coscienza dell'integrazione tra natura e cultura, tra costruito e non costruito, ma soprattutto consapevolezza che il carattere essenziale e costitutivo del paesaggio è dato dalle *relazioni* molteplici e specifiche

che caratterizzano ogni luogo e che lo rendono unico e identificabile: si tratta di *relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche* tra parti e elementi, sistemi culturali e fisici di organizzazione e/o costruzione dello spazio (*sistemi di paesaggio*); essi hanno origine dalle diverse *logiche progettuali* (singole e/o collettive, realizzate con interventi eccezionali o nel corso del tempo), che hanno guidato la formazione e trasformazione dei luoghi, si sono intrecciate e sovrapposte nei secoli e sono presenti e leggibili in tutto o in parte nel *palinsesto* attuale, come centuriazioni, bonifiche, sistemi di villa e parco e proprietà fondiarie, reti di sistemi difensivi, quartieri urbani, sistemi montani, ecc.

Interventi di trasformazione e paesaggio

Tale concezione di paesaggio si contrappone alla trasformazione indiscriminata del territorio, alla perdita di qualità di molti paesaggi, all'abusivismo, alla cementificazione, alla quantità prevalente sulla qualità, all'omologazione, al disordine insediativo, ai disastri ambientali, alla distruzione del patrimonio storico diffuso, alla mancanza di attenzione per lo spazio collettivo che hanno caratterizzato molte delle innovazioni territoriali degli ultimi decenni, non solo in Italia.

Una cultura del paesaggio così intesa è ancora poco diffusa tra le popolazioni, gli amministratori, i tecnici in molte parti d'Italia. E' spesso presente un atteggiamento di incomprendimento, di insofferenza, se non di intolleranza, nei confronti dell'esistente, spesso letto sommariamente, attraverso pochi e semplificati elementi morfologici, storici, ambientali; un esistente che può essere costituito sia da luoghi carichi di storia e ampiamente celebrati e noti, sia da luoghi della quotidianità, signifi-

cativi per i loro abitanti e frequentatori, sia da luoghi abbandonati e degradati o che hanno perduto ruoli e significati o che sono caricati di valenze negative. Progetti e realizzazioni contemporanee esprimono troppo spesso sovrapposizione, sovrimpressioni, indifferenza, incoerenza rispetto alle specificità dei luoghi, alla loro identità; altre volte propongono forme di imitazione di stili ripresi da radici culturali estranee ai luoghi o mimetismo. Manca troppo spesso la volontà/capacità di porsi come una *aggiunta che si integra con coerenza a quanto esiste*, nella consapevolezza delle istanze della contemporaneità e nel contemporaneo rispetto dei caratteri specifici dell'esistente, anche quello più debole qualitativamente (come un modesto recente villino), ma pur sempre degno di rispetto, o forse carico di potenzialità (come una cava o un'area abbandonata). I luoghi esistenti sono spesso denominati "costruito" o "sito" o "contesto" o "preesistenza", secondo i caratteri che ne vengono messi in evidenza, a volte persino "supporto" come se fossero un foglio bianco o un "contenitore", privo di peculiarità. Le ragioni di una tale situazione sono ampie e complesse e non è certo all'opera dei tecnici che si possono attribuire tutte le responsabilità, né alla sola domanda della committenza pubblica e privata, che, peraltro, si intrecciano e si influenzano reciprocamente. Anche quando le amministrazioni si sono impegnate per una buona gestione urbanistica del territorio (funzioni), è mancata in genere una buona gestione del paesaggio.

Il processo progettuale

Il processo progettuale si concentra oggi, in genere, sulla definizione delle nuove forme, delle nuove funzioni e degli aspetti economici e, anche se può sembrare incomprensibile, spesso non stabilisce rapporti conoscitivi con i luoghi/oggetti su cui interviene, con quelli che gli stanno intorno fisicamente e con i quali la nuova realizzazione entrerà inevitabilmente in stretto rapporto: molto spesso le proposte progettuali si limitano a ragionare all'interno del lotto di terreno di proprietà o all'interno della parte dell'edificio che è oggetto di intervento. Ciò accade per una nuova edificazione residenziale, per una manutenzione straordinaria di un edificio rurale, per un taglio di alberi in un giardino, per una recinzione, per un cartello pubblicitario, ecc. Oppure i progetti risolvono un problema settoriale, come una strada nuova o un semplice ampliamento del sedime stradale, restando all'interno delle sole logiche tecniche o economiche del settore. Ciò accade a tutte le scale e per tutti i tipi di intervento. Ecco allora il formarsi di territori fatti di frammenti, di oggetti singoli, che possono anche avere una loro logica interna, ma che risultano accatastati uno vicino o sopra l'altro, senza una consapevole logica collettiva di governo della qualità paesaggistica; ciò accade soprattutto nelle aree oggetto di veloce trasformazione o sottoposte a pressioni insediative e in quelle dove non siano maturate attenzioni alla qualità paesaggistica connesse alla valorizzazione economica dei siti (turismo, produzione agricola di qualità, qualità residenziale, ecc.). Non a caso è assai difficile che i progetti prevedano - e presentino - come prima fase, il rilievo fisico puntuale del sito/elemento oggetto di intervento e del suo contesto; non a caso sono carenti gli stessi strumenti tecnici per lo studio e la rappresentazione di tali conoscenze.

Principi di progettazione e paesaggio

Il Codice pone, implicitamente, alcuni principi, presenti anche nella Convenzione Europea per il Paesaggio e nei suoi documenti per l'attuazione, che hanno ormai un largo riconoscimento culturale e che sono sviluppati esplicitamente dal DPCM e dal suo Allegato Tecnico: 1. "ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una di-

minuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni" ¹; 2. la conoscenza dei caratteri dei luoghi e dei significati, che essi hanno avuto e hanno per le popolazioni, è il fondamento indispensabile per ogni progetto che sia di qualità paesaggistica; 3. è necessario valutare gli effetti paesaggistici dei progetti di trasformazione e darsi delle regole e degli strumenti per indirizzare tali effetti e rispondere ad essi; 4. le proposte progettuali, basate sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche del contesto paesaggistico, dovranno evitare atteggiamenti di semplice sovrapposizione, indifferente alle specificità dei luoghi². Il criterio principale di progetto e di valutazione è espresso con il termine *compatibilità* tra nuovo e preesistente, dal punto di vista paesaggistico e coinvolge anche il linguaggio architettonico e formale³. Si tratta di un tema che richiede ancora degli approfondimenti terminologici e di contenuto e forse il termine più adeguato è probabilmente *appropriatezza*, che sottolinea quanto il progetto di intervento debba porsi in stretto e inscindibile rapporto con i caratteri specifici dei luoghi e non essere semplicemente *compatibile*, accoglibile, inseribile, in essi e da essi: si tratta, ogni volta, di ripensare complessivamente i luoghi, attualizzandone i significati e gli usi, di fare in modo che le trasformazioni diventino parte *integrante* dell'esistente, anche quando si tratti di prevalente conservazione fisica: si tratta di instaurare un dialogo costruttivo e consapevole tra esistente, opera *aperta* necessariamente alle trasformazioni, e innovazione. Le opere di *mitigazione* e *compensazione* sono, infatti, pensate dal DPCM come eventuali, quando siano inevitabili criticità e problemi di caduta di qualità dei luoghi, dovute ai nuovi interventi. L'attenzione e il rispetto per i caratteri paesaggistici non si pone, nello spirito del DPCM, in contrapposizione con le istanze e le ricerche espressive e funzionali della architettura e del governo del territorio contemporanei: anzi, essi possono trarre stimoli per nuove possibilità creative proprio dalla definizione non tanto di limiti, quanto di atteggiamenti di attenzione e rispetto per i segni del paesaggio che ci è pervenuto.

Conoscere i luoghi

La conoscenza delle caratteristiche specifiche dei luoghi, dunque, ha un ruolo fondativo in ogni progetto di trasformazione, sia esso di conservazione, che di innovazione, che di riqualificazione.

L'Allegato Tecnico del DPCM intende fornire, pertanto, una serie di suggerimenti assai sintetici che pongono l'accento da un lato sulle modalità di conoscenza del contesto degli interventi, dall'altro su criteri di valutazione degli effetti paesaggistici. Esso è frutto delle elaborazioni del gruppo di lavoro che ha discusso e steso il testo del DPCM e che si è avvalso anche dei presupposti culturali di normative esistenti, delle esperienze e delle ricerche svolte da alcuni anni in alcune Regioni italiane e in alcuni Paesi esteri⁴ sulle stesse tematiche.

In particolare, l'Allegato Tecnico afferma che la conoscenza dei luoghi si realizza attraverso l'analisi dei caratteri della morfologia, dei materiali naturali e artificiali, dei colori, delle tecniche costruttive, degli elementi e delle relazioni caratterizzanti dal punto di vista visivo, ma anche percettivo coinvolgendo gli altri sensi (udito, tatto, odorato); attraverso una comprensione delle vicende storiche e delle relative tracce nello stato attuale, non semplicemente per punti (ville, castelli, chiese, centri storici, ecc.), ma per sistemi di relazioni (*sistemi di paesaggio*, come un insediamento rurale con il suo territorio di competenza o Venezia e la laguna); attraverso una comprensione dei significati culturali, storici e recenti che si sono depositati su luoghi e oggetti (percezione sociale del paesaggio); attraverso la comprensione delle dinamiche di trasformazione in atto e prevedibili. Si tratta di non scomporre il paesaggio in tanti elementi giu-

stapposti, ma piuttosto di apprezzare le relazioni esistenti: un rilievo su cui ci si appoggia, un fronte architettonico, una copertura boscata, i colori del terreno, del cielo, ecc., il significato di un campanile che sventa sul resto dell'edificato, il ricordo e le tracce di una battaglia storica, ecc.

Contesto/contesti

La conoscenza e le valutazioni di compatibilità riguardano il *contesto* dei luoghi di intervento, che richiede specificità di analisi, di scelte progettuali e di verifica, non burocratiche ma nel merito delle scelte. Vi è certamente, il contesto geografico (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano, insediativo diffuso e/o sparso) e morfologico (costiero, di pianura, collinare, montano)⁵; ma ancora più importante, vi sono i *contesti* specifici di riferimento e di influenza degli interventi di trasformazione, che coinvolgono diverse scale territoriali e variano secondo i caratteri geografici generali, le caratteristiche specifiche dei luoghi e i tipi di intervento: il contesto *ravvicinato*, (ossia l'intorno immediato, come, per esempio, gli edifici adiacenti a quello oggetto di intervento in una cortina edilizia e gli spazi aperti delle strade, dei giardini, dei marciapiedi, ecc.), quello *intermedio* (per esempio il quartiere di cui l'edificio e la cortina fanno parte), quello *vasto* (per esempio, l'intero abitato con il suo skyline e il suo ruolo nel paesaggio collinare di cui è parte costitutiva). Diversi sono, inoltre, i contesti di un edificio di due piani in area di pianura urbanizzata e quelli di un traliccio per linee elettriche in area di alta montagna. In tutti questi esempi vi sono sistemi di relazioni diverse, tutte ugualmente importanti per la qualità paesaggistica dei luoghi. È importante poter e saper cogliere, utilizzare, rappresentare gli atteggiamenti che le scelte progettuali assumono nei confronti dei contesti alle diverse scale, come è altrettanto importante poter valutare gli effetti alle stesse differenti scale.

Parametri di lettura dei caratteri paesaggistici e di valutazione delle modifiche e delle alterazioni

Il DPCM attraverso il suo Allegato, ha compiuto uno sforzo per indicare a amministratori, popolazioni, tecnici valutatori e progettisti, una serie di parametri di lettura dei *caratteri paesaggistici dei luoghi* e una serie di parametri per la verifica dell'incidenza degli interventi sul contesto paesaggistico (*modificazioni*) e dei possibili effetti negativi (*alterazioni*). Si tratta di una semplice elencazione, fornita a titolo esemplificativo e con poche righe esplicative.

In particolare, per i *caratteri paesaggistici dei luoghi*, l'Allegato Tecnico del DPCM elenca alcuni *parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche* (*diversità, integrità, qualità visiva, rarità, degrado*) e alcuni *parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale* (*sensibilità, vulnerabilità/fragilità, capacità di assorbimento visuale, stabilità, instabilità*)⁶. È dato inoltre un elenco, accompagnato da delle esemplificazioni, dei principali tipi di *modificazioni* che maggiormente pos-

sono incidere sui caratteri del paesaggio esistente: modificazioni della *morfologia*, dello *skyline naturale* o antropico, dell'*assetto insediativo-storico*, della *compagine vegetale*, dell'*assetto percettivo*, scenico-panoramico, della *funzionalità ecologica* nei suoi effetti sull'assetto paesaggistico, dei *margini costruiti*, dei *caratteri materici, coloristici, costruttivi* degli insediamenti, dei *caratteri strutturanti del territorio agricolo*, ecc. L'elenco dei principali tipi di *alterazioni* (e relative esemplificazioni) mette l'accento sulla perdita di qualità di sistemi paesaggistici: *intrusione, suddivisione, frammentazione, riduzione, eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche, concentrazione, interruzione, destrutturazione, deconnotazione, ecc.* Esso suggerisce anche di tener conto del loro carattere: *totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili* e degli effetti nel tempo.⁷

Le indicazioni, i cui riferimenti culturali sono stati studi e metodologie elaborate sia, nello specifico, per il paesaggio, sia per l'ecologia e l'ambiente, possono essere utili per una prima sistematizzazione e per rendere più omogenee e esplicitamente motivate le attività di definizione e di valutazione degli effetti paesaggistici degli interventi; questi si fondano, inoltre, sulla compatibilità con i valori riconosciuti dai "vincoli", congruità con i criteri di gestione, coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dagli strumenti di governo del paesaggio⁸. In prospettiva, costituiscono una base di riflessione metodologica e operativa utile per sviluppi e approfondimenti che si giovino anche dell'esperienza futura di applicazione del decreto.

La procedura della Relazione paesaggistica si colloca a valle della formulazione delle ipotesi e delle proposte progettuali ed incorre dunque nei difetti di ogni procedura amministrativa simile (Decreti di vincolo, Valutazione di Impatto Ambientale, ecc.). Essa tuttavia, nelle intenzioni, non agisce isolatamente, ma si intreccia ad altri strumenti, alcuni già esistenti, che vengono arricchiti e rilanciati, come la Pianificazione paesaggistica, altri di nuova formazione, quale la Commissione per il Paesaggio presso tutti gli enti che esercitano le competenze paesaggistiche: una strategia integrata che cerca di affrontare il tema del governo del paesaggio a vari livelli, coinvolgendo i diversi soggetti pubblici e privati.

La Relazione paesaggistica si pone dunque una forte finalità pedagogica, nel momento in cui chiede a amministratori, committenti e tecnici di impegnarsi a sistematizzare e ad approfondire la conoscenza paesaggistica dei luoghi, a riflettere sul rapporto fra scelte progettuali e caratteri specifici dei luoghi e a comunicarlo. Le indicazioni tecniche (scale di lavoro, tipo di elaborati, ecc.) si pongono più come suggerimenti che come imposizioni e una applicazione non formale farà sì che, oltre ai riferimenti dei Piani paesaggistici ai diversi livelli, si sviluppino strumenti di indirizzo, generali e locali, come Linee-guida e documenti di orientamento, e che si instaurino consuetudini di rapporti preliminari tra i tecnici incaricati della valutazione e tecnici e committenti che propongono gli interventi.

NOTE

¹ DPCM 12/12/2005 – Allegato Tecnico, nota 7.

² DPCM 12/12/2005 – Allegato Tecnico, nota 8.

³ DPCM 12/12/2005 – Allegato Tecnico, punto 1 Finalità.

⁴ Cfr. Ricerche preliminari: *Verifica della compatibilità paesaggistica dei progetti*, Politecnico di Milano, Milano, luglio 2004. Responsabile per il MIBAC: *Anna Di Bene*; Responsabile scientifico e coordinamento: *Lionella Scazzosi*; collaboratori: *Paola Branduini* (Germania), *Maria Antonietta*

Breda (Francia), *Flavia Ferrari* (Svizzera), *Raffaella Laviscio* (Italia), *Elena Marchigiani* (Francia-Lione), *Cinzia Robbiati* (Gran Bretagna).

⁵ Cfr. DPCM 12/12/2005 - Allegato Tecnico, nota 1.

⁶ Cfr. , per le definizioni, DPCM 12/12/2005 – Allegato Tecnico, nota 2.

⁷ Cfr. DPCM- Allegato tecnico, nota 8

⁸ Cfr. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146, c.5.

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEI PROGETTI ESPERIENZE EUROPEE

Diversi Paesi europei hanno affrontato in questi anni i temi della qualità del territorio e in particolare del paesaggio, in una accezione vasta, e si sono dati strumenti, sia normativi sia di indirizzo, sia di sensibilizzazione (come le Linee-guida), per migliorare la qualità paesaggistica dei luoghi e in particola-


re la "compatibilità" delle trasformazioni, di ogni tipo e alle diverse scale. Si presentano qui le principali esperienze estere (Francia, Germania, Gran Bretagna), a cui andrebbero aggiunte altre, come quelle del Belgio, della Svizzera, dell'Olanda, ecc.

FRANCIA

Nel quadro della sua lunga e articolata politica per il paesaggio, la Francia ha promulgato una legge specifica (*Loi paysage, 1993*), che integra le precedenti che risalgono agli anni Trenta del secolo XX: con essa ha inteso passare da una logica di tutela di pochi ambiti privilegiati a una logica di attenzione per l'intero territorio, dove convivono luoghi paesaggisticamente eccezionali, quotidiani e degradati, per gestirne le trasformazioni inevitabili. La legge ha introdotto, tra l'altro, il punto di vista paesaggistico negli strumenti tradizionali di pianificazione urbana e territoriale, in particolare a livello comunale (obbligatorietà di uno specifico studio paesaggistico) e il "*Volet Paysager du Permis de construire*" (con relativa Circolare esplicativa del 30 giugno 1994), uno strumento di verifica e autorizzazione della qualità paesaggistica dei progetti, che si affianca alle normali procedure di autorizzazione delle opere edilizie. Si tratta di un'autonoma e specifica documentazione (con documenti fotografici, grafici e di testo), obbligatoria e integrativa del permesso di costruzione; si rivolge soprattutto a progettisti e proprietari e si applica in particolare alla nuova edificazione. Chiede di tener conto dei caratteri specifici dei luoghi nel momento della progettazione degli interventi e di precisare le modalità di inserimento del progetto nel contesto, alle diverse scale: tale obbligo riguarda non solo la costruzione, ma anche gli accessi e gli altri elementi di sistemazione degli spazi aperti (recinzioni, piantumazioni, pavimentazioni, ecc.), che si chiede di progettare con attenzione, il rapporto con la configurazione del terreno, con le altre costruzioni, la visibilità dell'intervento nell'intorno sia "prossimo" sia "lontano". Non contiene tuttavia elementi per una valutazione delle soluzioni progettuali da parte dei tecnici preposti. Una ricerca del 2003 del Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (pubblicata nel 2005) ha verificato, dopo 10 anni di applicazione, efficacia, problemi e prospettive dell'applicazione del *Volet Paysager*, mettendo in evidenza le difficoltà, ancora diffuse, da parte dei progettisti, di un esame del contesto paesaggistico e di una esplicitazione e giustificazione dei criteri utilizzati nella definizione del rapporto fra nuova costruzione e caratteri paesaggistici dei luoghi.

Fra gli scopi esplicitamente riconosciuti del *Volet Paysager* vi è la promozione di una sensibilità diffusa per il paesaggio, come strumento che si aggiunge a vari altri che si propongono finalità pedagogiche. Un ruolo importante, per esempio, è quello dei CAUE, istituiti con la *Loi pour l'Architecture*, organismi tecnici di supporto e orientamento per enti amministrativi, tecnici e cittadini per la promozione della qualità paesaggistica dei luoghi.

(Cfr. *Ministère de l'Ecologie et du Développement durable, Volet Paysager du permis de construire. Première appréciation, Décembre 2003*)



Sopra e pagine seguenti

Casi-studio estratti da una verifica del "Volet paysager" a 10 anni dalla sua istituzione. Le schede presentano, nella parte destra, il sito e il progetto realizzato e la documentazione e le note descrittive principali che avrebbero dovuto essere presentate per un corretto dossier di volet paysager: l'elaborazione è stata svolta da tecnici esperti di paesaggio, che, dopo un sopralluogo, hanno allegato la documentazione, senza conoscere quella che è stata presentata per l'approvazione: la nota in basso, in rosso, sintetizza i punti chiave che la documentazione ufficiale avrebbe dovuto affrontare. La parte sinistra della scheda riporta i principali documenti grafici e fotografici che sono stati effettivamente presentati dai proponenti del progetto: in basso, un commento critico ne mette in evidenza problemi, limiti ed efficacia.

(da: *Volet paysager du permis de construire, décembre 2005*)


Commune **Lanuéjols**

Date **Relevé été 2002**

Département **Aveyron**

Dossier **Construction d'une Maison individuelle**

Lecture de situation et morphologique
Le terrain d'implantation se situe à l'extrémité d'une ligne de crête, elle-même surplombée par une route.



Accès

Le terrain est accessible par cette route en ligne de crête qui fait la liaison entre les hameaux et une route départementale.

Habitat implantation

L'habitat est constitué de petits hameaux regroupant une dizaine de constructions chacune. Le projet de construction s'est implanté entre deux hameaux.

Présence végétale

La végétation est constituée de bosquets aux rebords des hameaux et de vergers sur les versants.

Exposé bref du contexte

Le projet de construction est situé sur une ligne de force du relief, un emplacement où la vue sur le paysage environnant est impressionnante, mais où le vis à vis est réciproque.



*On attend dans le volet paysager
Une situation sur un plan extrait du 1/25000e où apparaissent les courbes de niveau.
Des photos prises de loin de part et d'autre de la ligne de crête.
L'insertion dans le paysage, notamment par le traitement des limites transversales au moyen des clôtures et des plantations prévues dans le projet.*

À l'écart des groupements bâtis existants, il occupe une parcelle visuelle qui permet place entre deux hameaux implantés de part et d'autre de la ligne de crête.


Extraits des documents fournis dans le volet paysager :

Extrait cadastre

Extrait carte simplifiée 1/25 000

Document graphique : La vue choisie a été prise depuis la route, dans le prolongement de la ligne de crête et selon un angle très rapproché sur le projet de construction.

Extrait de P.O.S



Commentaires

On note que trois plans ont été fournis pour présenter la situation du projet : la carte extraite du 1/25000, sans les courbes de niveau, l'extrait cadastre et l'extrait de P.O.S. Ces extraits ainsi que les autres éléments du volet paysager n'expriment ni le paysage dans lequel se réalise le projet (relief, végétation...), ni l'impact occasionné par la construction, ni enfin quels éléments de projet seront mis en œuvre pour insérer la construction et aménager ses abords.

Commune **Couéron**

Date **Relevé été 2002**

Département **Loire-Atlantique**

Dossier **Construction d'une Maison individuelle**

Lecture de situation et morphologique
Le terrain d'implantation est situé en périphérie urbanisée de la ville.



Accès

Il s'agit d'une parcelle « en drapau » ; l'accès au terrain se fait par un passage entre deux terrains construits, à partir d'une rue étroite qui relie deux rues transversales et parallèles à l'axe de la Liberté.

Habitat implantation

Le quartier est structuré par un découpage parcellaire avec implantation des constructions en milieu de terrain.



Présence végétale

La végétation est constituée de jeunes sujets plantés dans les jardins.

Exposé bref du contexte



Une maison implantée derrière des terrains construits, dont les surfaces se réduisent, créant des proximités et des vis à vis très serrés.

*On attend dans le volet paysager
L'impact du projet en montrant les nouvelles réciproques visuelles imposées par la proximité, et les ombres portées créées à l'occasion du projet.
L'insertion dans le paysage : présenter les dispositions d'aménagement prises pour fuser cette densification par effets de masque, de profondeurs visuelles etc.*

Extraits des documents fournis dans le volet paysager :



Document graphique



Commentaires

Ces documents constituent un matériel caricatural de beaucoup de volets paysagers. Pour 50% des documents graphiques, le projet révéler et grandiose ignore complètement le contexte dans lequel il s'implante, tant en terme de qualité qu'en terme de servitude et de contrainte.

Commune **Orvault**

Date **Relevé été 2002**

Département **Loire-Atlantique**

Dossier **Extension d'un Bâtiment commercial**

Lecture de situation et morphologique
Le projet a pris place sur un axe commercial structurant de la banlieue de Nantes.



Accès

Un axe principal côté façade commerciale et une rue de desserte arrière (livraisons, parking employés...).



Habitat implantation

L'implantation des constructions est en retrait et alignée ; les parkings et la signalétique sont sur les espaces non édifiés.



Présence végétale



Qu'est-ce que c'est ?

Exposé bref du contexte

Le bâtiment a une façade avant vers la rue principale mais il a aussi une liaison au moins fonctionnelle avec les quartiers pavillonnaires à l'arrière.

On attend dans le volet paysager
Des documents graphiques présentant l'insertion du projet vu depuis la rue arrière.

Extraits des documents fournis dans le volet paysager :



Commentaires

Le volet paysager est presque complet - ce qui ne préjuge pas de la qualité finale - et intéressant pour les différents plans fournis à des échelles progressives depuis la situation du projet jusqu'au plan de masse.
En revanche, les abords et l'insertion du bâtiment à l'arrière auraient pu être représentés : on ignore tout de cet essai de transition entre le quartier pavillonnaire et la rue de desserte.

145

Reference : 44 / 114 98 21030

25

44 / 047 98 Z1199

Date **Relevé été 2002**

Commune **Couéron**

Département **Loire-Atlantique**

Dossier **Construction d'un Hangar agricole**

Lecture de situation et morphologique
Le terrain d'implantation se situe dans la plaine bocagère.



Accès

Le terrain est accessible par un chemin vicinal à proximité de la route départementale.



Habitat implantation

L'habitat s'organise sous forme de hameau ou en isolé, implanté le long de voies de liaison.

Présence végétale

La végétation arborescente et arboree est présente dans les haies bocagères irrégulières mais aussi sous forme de sujets isolés.




Exposé bref du contexte

Le projet est situé dans le champ visuel proche mais en retrait de la voie départementale ; de même concernant le chemin vicinal, le bâtiment est en opposition avec le bâti existant, qui lui est aggloméré et implanté à l'alignement des voies.

On attend dans le volet paysager
Des vues photos ou graphiques depuis les différents points de perception du projet.
Pour l'insertion dans le paysage :
- l'aménagement des abords et des accès,
- la représentation de la végétation existante, supprimée et/ou conservée à l'occasion de la réalisation du projet.

Extraits des documents fournis dans le volet paysager :



Commentaires

A regretter, le non traitement des abords et des accès, plutôt de fournir la vue depuis la route départementale qui constitue la zone d'impact la plus importante.
A apprécier, la qualité du document graphique, au sens où la comparaison avec la vue photographique prise en 2002 depuis le même point montre sa juste simulation.

75

Reference : 44 / 047 98 Z1199

GRAN BRETAGNA

In Gran Bretagna è stata elaborata una metodologia di verifica, valutazione ed eventuale mitigazione/compensazione degli impatti paesaggistici degli interventi: il *Landscape and Visual Impact Assessment (LVIA)*. Esso costituisce una componente essenziale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ma è utilizzata ampiamente anche per tipi di interventi per cui non è formalmente necessaria una VIA.

È uno strumento autorevole e assai utilizzato, ma non cogente, come è proprio della tradizione normativa britannica. La LVIA si fonda sulle letture visive, coerentemente con l'impostazione delle metodologie di lettura del paesaggio che sono state sistematizzate da decenni nel *Landscape Character Assessment (LCA)*, da qualche anno in genere integrato con metodologie di conoscenza e valutazione del significato storico diffuso del territorio (*Historic Landscape Assessment (HLA)*). Gli aspetti specificamente ambientali sono inseriti nel processo di lettura e valutazione solo quando necessario.

Le fasi metodologiche della LVIA gestiscono parametri non tanto quantitativi, quanto, soprattutto, qualitativi. Alcune fasi sono affidate ai tecnici; altre sono caratterizzate da consultazioni con gli enti istituzionali, gli altri referenti legali interessati e in generale le popolazioni: esse si intrecciano più volte, in un processo di progressiva definizione delle scelte (più soluzioni progettuali, diverse localizzazioni, ecc.), e delle misure di mitigazione degli effetti negativi (introducendo prioritariamente dei mutamenti al progetto e in secondo luogo agendo sul contesto paesaggistico) e, eventualmente, di compensazione. Fa parte dello schema metodologico anche il monitoraggio nel tempo degli effetti prodotti dall'intervento sul paesaggio, in particolare quelli non previsti, per intervenire prontamente.

La *descrizione dell'intervento* in progetto e la *caratterizzazione del sito* secondo parametri strettamente visivi, costituiscono i due punti fondanti della metodologia. La de-

scrizione del progetto prevede di norma la presentazione di diverse proposte alternative e comprende il progetto dettagliato anche delle sistemazioni accessorie, come accessi, usi del suolo, margini, strutture morfologiche, vegetazione, ecc. La caratterizzazione del sito identifica le specificità del sito e della sua percezione da parte delle popolazioni: aspetti geologici, suoli, vegetazione, uso del suolo, elementi antropici; le analisi visive esaminano l'intera area da cui l'intervento è visibile, i principali punti di vista rappresentativi, i ricettori visivi, il senso del luogo (*genius loci*), la percezione del paesaggio in passato e al presente.

A tali fasi seguono quelle della *mitigation*, con la valutazione delle possibili soluzioni progettuali, anche fra loro alternative; delle opere necessarie alla riduzione, cancellazione, compensazione degli effetti negativi sul paesaggio: delle decisioni e del monitoraggio. Le strategie per migliorare i possibili effetti negativi consistono in un processo di progressivo miglioramento del progetto affinché risponda meglio alle caratteristiche del paesaggio (localizzazione, dimensionamento, articolazione, ecc.). L'identificazione e la valutazione degli effetti negativi visivi dell'intervento proposto si fondano su uno schema logico di analisi: esso comprende l'individuazione delle cause delle conseguenze degli interventi proposti, la natura di tali conseguenze (dirette, indirette, cumulative), le conseguenze in relazione alla sensibilità dei caratteri del paesaggio, alla scala (larga, media, piccola), alla durata nel tempo e alla permanenza/temporaneità; particolare attenzione viene data agli aspetti specificamente visivi (conseguenze, sensibilità, scala, ecc.).

(Cfr. *The Landscape Institute e Institute of Environmental Management & Assessment, Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment, Londra 2002 - Second Edition*)



Existing view looking north east from level crossing



Photomontage view, trees shown at 5m 2m earthbound

Studio per la valutazione dell'impatto paesaggistico di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti: viene descritto il rapporto con il contesto urbano e rurale, l'intervento da effettuare, il metodo utilizzato per la valutazione dell'impatto visivo del progetto e una nota critica sull'efficacia della lettura. Vengono individuate e mappate tre zone di influenza visiva: area di visibilità totale dell'edificio, area di visibilità schermata dalla vegetazione, area di visibilità della sola ciminiera (da: *Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment, 2002*).



Figure 11.7 Zone of Visual Influence (ZVI)

Zone of visual influence

Case study

NEWLINCS Integrated Waste Management Facility Stallingborough, Lincolnshire

April 2000

Client: NEWLINCS Development Ltd
Principal author: Landscape Design Associates



Zone of visual influence

CONTEXT

Urban/urban fringe Located between Immingham and Grimsby on flat coastal plain. Visually dominated by concentration of existing industrial buildings

Rural Surrounding area agricultural, but dominant influence of existing industrial structures diminishes site's rural character

DETAILS OF PROPOSAL

Summary description	Development of an integrated waste management facility including: Energy from waste plant with combined heat and power capability. Composting facility for green waste. Recycling facilities for glass, plastic, cans and paper waste.
Nature and scope of issues	The primary issues were air quality and natural heritage. Despite the size of the proposals, the location meant that landscape was not a primary issue.
Planning/regulatory content	Production of the ES to accompany the planning application to North East Lincolnshire Council.

CASE ANALYSIS

Approach	Baseline studies demonstrated the site's openness and extensive views. Industrial buildings dominate the flat landscape and significantly diminish the character of the rural landscape; large-scale planting and earthworks would be inappropriate and ineffectual. The main mitigation measures were the building's architectural elements, the main factor in determining impact.
Methodology	CCP423, CCP326 and GLVIA
Application of methodology	Detailed computer modelling of both landform and height of tree cover to establish the precise extent of the required accommodation works..
Presentation	Plan and map-based information within ES and non technical summary. Photographs and photomontage.

CRITIQUE/CONCLUSIONS

Critique	Use of photomontage and ZVI work, which distinguished between the stack and the remainder of the development, meant that the precise nature of any Impact was properly communicated.
----------	--

GERMANIA





In Germania, normative e indirizzi tecnici sono finalizzati al controllo della compatibilità degli interventi dal punto di vista prettamente ecologico e ambientale, che risponde all'accezione culturale prevalente del termine e delle problematiche paesaggistiche in area tedesca: esse sono utili soprattutto per quanto riguarda l'impostazione dei criteri teorici e dei metodi di valutazione degli interventi, pur trattando dei soli aspetti ambientali. Le leggi nazionali di riferimento sono quelle per la protezione delle acque, delle immissioni inquinanti nell'atmosfera e della natura. Sono esaminati gli effetti delle modificazioni prodotte dalla nuova edificazione sui beni rappresentati dal suolo, dall'acqua, dall'aria/clima, dalle piante e animali, a cui può aggiungersi il "quadro paesaggistico". Assai difficilmente un intervento non incide su nessuno dei beni ambientali fondamentali: è dunque prevista in genere una compensazione, che rientra in un conto ecologico complessivo (*Ökokonto*). Spesso le opere di compensazione vengono realizzate in un'area decisa, controllata e gestita dall'Amministrazione Comunale, che su di essa convoglia diverse opere di compensazione, anche in tempi diversi, realizzate direttamente sotto la responsabilità dell'amministrazione stessa (per esempio, aree boscate). E' possibile realizzare opere di compensazione già prima dell'esecuzione degli interventi che porteranno scompensi ecologici (compensazione preventiva, meno costosa per i realizzatori delle opere, rispetto a quelle contemporanee o successive al nuovo intervento). Particolare attenzione è data agli effetti ambientali delle nuove edificazioni.

(Cfr. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003, *Einführung in die praktische Anwendung, München*)

Quattro tipi di compensazione ambientale in caso di nuova costruzione: A- compensazione all'interno dell'area edificabile; B- compensazione al margine dell'area edificabile; C- compensazione esterna all'area edificabile; D - compensazione esterna all'area edificabile attuata precedentemente all'edificazione. (da: Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffregelung in der Bauleitplanung, 1999, München).

Pagina a fianco:

Descrizione della procedura per il calcolo della compensazione da danno ambientale: (dall'alto verso il basso e da sinistra a destra) stato di fatto della consistenza ecologica dell'area di intervento e delle aree protette; classificazione delle aree in base al loro valore per la tutela della natura; descrizione dell'intervento; suddivisione delle aree da edificare (ovvero aree naturali che subiscono un danno) in base all'indice di edificabilità; individuazione dei fattori di compensazione in base all'edificabilità dell'area; indicazione delle aree verdi utili per la compensazione, interne ed esterne all'area di intervento (da: Einführung in die praktische Anwendung, 2003, München).



COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEI PROGETTI ESPERIENZE DI REGIONI ITALIANE

EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna, all'interno dei suoi strumenti per la gestione del paesaggio, ha firmato un *Accordo tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione e le Associazioni delle Autonomie Locali* (3 ottobre 2003, in applicazione della L.R. 31/2002, art. 46 "Discipline generale dell'edilizia") che afferma la volontà di una collaborazione tra le istituzioni per una corretta gestione delle trasformazioni territoriali e la salvaguardia dei valori storici, naturali e paesaggistici. Campo di applicazione dell'accordo sono le aree assoggettate a regime di tutela (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per le quali i Comuni, a cui la materia è stata subdelegata, danno le autorizzazioni paesaggistiche, attraverso le *Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio* (istituite con la L.R. 31/2002), con funzione consultiva. Esse, oltre alla verifica di conformità con le prescrizioni dei piani e con i valori riconosciuti dai Decreti di vincolo (quando esplicitati) devono verificare gli effetti delle trasformazioni in rapporto ai caratteri specifici dei luoghi. Il testo dell'*Accordo* elenca i documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, specifici e autonomi rispetto alle autorizzazioni di altra natura (urbanistiche, idrogeologiche, ecc.): attraverso di essi l'estensore della domanda deve dimostrare una conoscenza approfondita dei luoghi oggetto di intervento e deve spiegare e motivare i caratteri del rapporto che il progetto intende instaurare con essi. Il testo dell'*Accordo* indica criteri per la lettura dei caratteri paesaggistici, quali la forma, il significato storico, culturale, naturale, la funzione (ecologica, testimoniale, economica, ecc.), il valore intrinseco e il valore di relazione nel contesto.

In materia strettamente edilizia la L.R. 16/2002 (*Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio*) dà indicazioni per il recupero degli edifici storico-artistici, superando la distinzione fra politiche per i luoghi urbani e luoghi rurali, e, soprattutto, per l'eliminazione di "opere incongrue", lesive dei valori paesaggistici. Amministratori e tecnici sono chiamati a riflettere sulla qualità del territorio e sulle possibilità di riqualificazione diffusa. Sono indicati dei criteri di massima per l'individuazione delle opere incongrue "impatto visivo, dimensioni planivolumetriche o caratteristiche tipologiche e funzionali [che] alterano in modo permanente l'identità storica, culturale e paesaggistica dei luoghi" (art. 10). Ad essa sono seguiti approfondimenti concettuali e operativi (OIKOS, Centro studi, *Legge 16. Note a margine*, ed. Compositori, Bologna 2005).

LIGURIA

La Regione Liguria ha anch'essa attivato specifiche azioni di tutela del paesaggio che hanno portato a forme di valutazione dei progetti di trasformazione all'interno delle politiche e degli strumenti legati al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale. Fra di essi vi è il "*Documento*

congiunto per una interpretazione e l'applicazione delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico del 1990" (1999) tra Regione Liguria e la Soprintendenza per i Beni architettonici e il paesaggio della Liguria: esso fornisce "*Primi criteri ed elementi per la progettazione e la valutazione degli interventi e per la formulazione della disciplina paesistica di livello puntuale*". Il testo fa particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente, ma dà criteri molto sintetici anche per l'inserimento nel paesaggio di nuovi interventi e di opere infrastrutturali. Le indicazioni riguardano il rispetto, in particolare, degli apparati decorativi, delle facciate, degli infissi, dei rapporti tra pieni e vuoti, delle coperture, dello spessore dei muri, dei materiali di solai e coperture, degli allineamenti dei fabbricati e delle strade, dei cortili e dei giardini. Il documento richiede particolare attenzione per gli interventi lungo il fronte mare, le inquadrature consolidate e le interferenze visuali dal mare e verso il mare. E ancora: i percorsi tradizionali, le forme e i volumi dei nuovi insediamenti, l'alterazione dei crinali, dei profili, dei percorsi e dei punti panoramici. Il Documento presuppone, dunque, una lettura critica, puntuale e approfondita dei caratteri specifici dei luoghi e un'analisi morfologica e strutturale, propedeutica al progetto. Il criterio di valutazione chiede "una grande qualità progettuale, in grado di rispettare l'equilibrio generale e l'identità del paesaggio nell'ambito interessato, valorizzandone l'immagine complessiva": ad essa non si dovrebbe rispondere con pedissequa ripetizione di tipologie e forme già insediate, ma con la realizzazione di interventi edilizi che, pur discostandosi da caratteri già presenti, risultino comunque coerenti e adeguati al contesto.

LOMBARDIA

La Regione Lombardia si è data una vera e propria normativa per la "valutazione paesaggistica dei progetti" e il rilascio di una "autorizzazione paesaggistica", attraverso strumenti diversi, recentemente raccolti, riorganizzati e ampliati in un unico documento, in attuazione della L.R. 12/2005 "Legge per il Governo del territorio" (Regione Lombardia, *Funzione amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, Criteri attuativi*, L.R. 12/2005, Milano 2005). Essi danno indicazioni per i singoli interventi tenendo conto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (2001).

In particolare, già prima dell'approvazione del piano paesistico regionale, la L.R. 18/1997, con cui venivano subdelegate le competenze in materia di paesaggio ai comuni, indicava anche un percorso metodologico per la valutazione paesaggistica dei progetti, fornendo dei criteri di supporto agli esperti chiamati a esprimere pareri in merito: campo di applicazione era tuttavia solo il territorio tutelato ai sensi della legislazione nazionale di tutela. La valutazione si basa sulla lettura dei luoghi paesaggistici, individuando ragioni di vulnerabilità e rischio, valutando le trasformazioni introdotte dall'intervento

proposto e la loro compatibilità sulla base di una documentazione predisposta dai progettisti e di sopralluoghi eventuali. Alla legge sono allegate numerose schede che riguardano i singoli elementi costitutivi del paesaggio, ne definiscono le caratteristiche specifiche, la sensibilità, la vulnerabilità ed esemplificano i tipi di trasformazioni compatibili con la loro conservazione. In particolare, vengono approfonditi il settore geomorfologico e naturalistico (vette, crinali, ghiacciai, nevai, versanti, laghi, fiumi, zone umide, brughiere, boschi) e il settore antropico (infrastrutture, viabilità storica e rete idrografica; elementi di paesaggio agrario e strutture verdi, come marcite, piantate, terrazzamenti, giardini, ecc.; i sistemi insediativi di versante, di sommità, di fondovalle, rivieraschi, ... con case a corte, isolate, ... borghi; i tipi edilizi, a schiera, a corte, in linea, ...) per terminare con i materiali e gli elementi costruttivi, dalla pietra al legname, ai tetti, ai manti di copertura, alle recinzioni.

La valutazione del rapporto fra progetto e contesto si basa su alcuni parametri valutativi relativi: all'*ubicazione*, privilegiando criteri di *aderenza* alle forme strutturali del paesaggio; alla *misura* e *assonanza* con le caratteristiche morfologiche dei luoghi, privilegiando caratteristiche dimensionali, costruttive e tipologiche *coerenti* con i caratteri del contesto, anche dal punto di vista percettivo; alla scelta di *materiali* e *colori* e *elementi vegetazionali*, privilegiando la *continuità* con l'intorno e la *mitigazione* dell'impatto visuale; al *racordo* con le aree adiacenti, in particolare nel caso di opere di viabilità che alterano lo stato di fatto.

Il controllo della qualità degli interventi in aree non vincolate, ossia su tutto il resto del territorio, è affidato a "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR dell'8/11/2002), che si basano su una lettura della sensibilità del sito (capacità del sito di assorbire le trasformazioni), su una valutazione dell'incidenza del progetto (capacità di trasformazione dell'intervento) e su una valutazione sintetica dell'impatto paesaggistico (capacità del progetto di interagire con il contesto), che si esprime con una sintesi numerica di autovalutazione da parte del progettista e dà luogo, se rilevante, a una procedura di verifica da parte dell'amministrazione. La valutazione della sensibilità del sito avviene attraverso una lettura morfologico-strutturale (presenza di elementi caratterizzanti, naturali (crinali, versanti, ...) o antropici (insediamenti storici, ...), una vedutistica (relazioni visive caratterizzanti a rischio di alterazione), una simbolica (presenza di attribuzioni di significati da parte delle popolazioni).

Di recente la Regione ha dato indicazioni per l'inserimento degli aspetti paesaggistici all'interno della pianificazione territoriale ordinaria al livello comunale, con il recente documento "Modalità per la pianificazione comunale" in applicazione dell'art. 7 della L.R. 12/2005: un ampio Allegato tecnico sui *Contenuti paesaggistici dei Piani di Governo del Territorio* riprende metodologie e criteri elaborati in ricerche nazionali e internazionali, con riferimenti alla Convenzione Europea per il Paesaggio.

PIEMONTE

La Regione Piemonte, all'interno delle sue politiche per il paesaggio, ha elaborato delle Linee-guida assai articolate, non prescrittive, ma di indirizzo per la progettazione di interventi di qualità paesaggistica, rivolte all'intero territorio regionale e alle diverse categorie di attori, pubblici e privati. Esse sono raccolte in un vero e proprio ma-

nuale, organizzato in principi generali e in schede esemplificative di alcune categorie di intervento (Regione Piemonte, Assessorato ai Beni Ambientali, *Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio*, Torino s.d.). Sono fornite indicazioni di metodo e suggerimenti di buone e cattive soluzioni. Sono elencate le criticità e le positività che ogni tipo di intervento può comportare in base agli aspetti percettivi, antropico-culturali e naturali del paesaggio; vi sono schizzi che aiutano a chiarire i concetti e i suggerimenti. I criteri che guidano le indicazioni operative si fondano sulla volontà di evitare alterazioni degli elementi caratterizzanti dei luoghi, come skyline, dimensioni, altezze, visuali, ecc. e agiscono sulle forme, i materiali, la localizzazione, l'articolazione compositiva, per una integrazione delle nuove opere con il contesto. In particolare, una progettazione paesaggisticamente corretta si fonda sulla conoscenza dei caratteri specifici dei luoghi, dal punto di vista fisico-naturale, storico-culturale, umano, percettivo; sull'uso sostenibile delle risorse disponibili; sul rispetto delle caratteristiche orografiche e morfologiche; sulla compatibilità ecologica; su quella visuale; sul rispetto di elementi, tecniche, materiali tradizionali. È evidente che nel caso Piemontese il concetto di paesaggio coinvolge diversi punti di vista e anche parte delle problematiche ecologico-ambientali, tanto che è ritenuto importante l'apporto scientifico di diverse figure professionali. È affermata l'opportunità di una compensazione per la perdita di qualità paesaggistiche e ambientali.

Anche nel caso del Piemonte, gli elaborati richiesti per le autorizzazioni relative alle zone vincolate per legge (Codice per i beni culturali e del paesaggio), sono costituiti da analisi dello stato di fatto, elaborati tecnici di progetto, documentazione fotografica.

UMBRIA

La Regione ha elaborato documenti di lettura e valutazione paesaggistica in attuazione degli obblighi della legislazione nazionale di tutela del paesaggio: con la Legge regionale 34/2000 e la più recente 1 del 18/2/2004, art. 22, richiede ai proponenti dei progetti una specifica relazione sui caratteri storici-culturali e paesaggistici dei luoghi e sull'incidenza del progetto su di essi, che deve comprendere una documentazione fotografica. La valutazione di compatibilità da parte degli Uffici regionali è guidata da una sintetica scheda istruttoria, elaborata dagli stessi uffici: essa prevede una descrizione del contesto dell'intervento proposto, con l'indicazione dei caratteri fisici geografici, degli elementi paesaggisticamente qualificanti, del valore specifico del sito rispetto al contesto; richiede, inoltre, una sistematizzazione della descrizione delle caratteristiche dell'intervento (tipo, opere che incidono sull'aspetto esteriore, dimensioni) e termina con una motivazione estesa delle compatibilità e delle specifiche prescrizioni.



Contesto naturale. Murge tarantine



Contesto agricolo tradizionale montano. Carema, Piemonte



Contesto agricolo tradizionale. Valle D'Itria



Contesto agricolo tradizionale. Colli Berici



Contesto agricolo tradizionale. Chianti



Contesto agricolo tradizionale e industrializzato. Pianura bolognese



Contesto agricolo industrializzato. Spello



Contesto agricolo industrializzato. Milano



Contesto urbano. Siena



Contesto urbano costiero. Trieste



Contesto urbano. Genova



Contesto periurbano. Milano



Contesto insediativi sparso. Gran Sasso




Contesto costiero. Lago di Como



Contesto costiero. Litorale abruzzese



Contesto urbano costiero. Portovenere, Liguria



Contesto costiero. Salento




Contesto di pianura. Entroterra veneziano



Contesto collinare. Montevecchia, Milano




Contesto collinare. Volterra



Contesto montano agricolo tradizionale. Gennargentu



Contesto naturale montano. Adamello



Contesto montano. Gran Sasso



Contesto agricolo montano. Val d'Aosta

PAESAGGI DISSONANTI E PAESAGGI PERTURBATI



Badesi, Sardegna



Brianza, Lombardia



Pianura lombarda



Sud Milano



Massafra, Murge tarantine



Quarto di Altino, Venezia



Brianza, Lombardia



Padova



Foggia



Val Camonica, Lombardia



Adamello, Lombardia



Portovenere, Liguria

Protocollo informatico per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche per opere il cui impatto è valutato mediante una documentazione semplificata

Giovanni Biallo

Con questo documento si vogliono fornire le specifiche funzionali del Sistema Informativo e del protocollo informatico per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche per opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata.

Il sistema, che di seguito identifichiamo come SITAP-IAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico – Istanza di Autorizzazione Paesaggistica), è un prodotto per ambiente WEB attraverso il quale realizzare il protocollo informatico che prevede la successione delle attività con cui sottoporre i beni sottoposti a vincolo paesaggistico ad autorizzazione per opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata. Il sistema è pensato per permettere, ai soggetti coinvolti, la gestione centralizzata delle informazioni e del flusso di attività al fine di giungere alla formulazione di autorizzazione (o di non autorizzazione).

I soggetti coinvolti sono il MiBAC-Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, le Soprintendenze competenti, le Regioni, le Province e i Comuni e i proprietari dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico.

La Direzione Generale per i Beni architettonici ed il Paesaggio (di seguito DGBAP) rende disponibile sul proprio sito apposito Protocollo Informatico e relativo Data Base per il "ricevimento" delle richieste di autorizzazione da parte dei Comuni.

Il sistema centralizzato consente di operare, da parte della DGBAP tutti gli opportuni controlli, di ottenere report e statistiche regionali e nazionali, di aggiornare il SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico), già ope-

rativo dal 1997 e disponibile su Internet, con tutte le richieste e le eventuali autorizzazioni connesse a ciascun vincolo. Consente alle Soprintendenze le opportune attività di valutazione e autorizzazione degli interventi, ed alle Regioni di conoscere lo status delle pratiche e tutte le autorizzazioni concesse sul proprio territorio.

Lo schema funzionale ed operativo del SITAP-IAP è simile al sistema già operativo presso la DGBAP per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico.

Il Data Base è strutturato, secondo un opportuno modello E-R, in modo da consentire il mantenimento delle informazioni descrittive dei Beni, tutte le informazioni per il controllo dei diritti e privilegi d'accesso, tutte le informazioni di sicurezza e controllo dello svolgimento delle fasi previste dalla normativa.

Il Sistema WEB è quindi preposto a:

- Gestire Utenti e Diritti d'accesso;
- Consentire tutte le operazioni di definizione delle schede di richiesta di autorizzazione;
- Consentire alle Sovrintendenze preposte per competenza territoriale, la verifica delle autorizzazioni richieste;
- Consentire "l'emissione" dell'autorizzazione (o della non autorizzazione) verificando le informazioni presenti in tutte le parti della scheda descrittiva del Bene;
- Consentire alle Regioni ed alla DGBAP di avere sempre un quadro aggiornato dello status delle pratiche e delle autorizzazioni rifiutate o concesse.

A corredo di tutte le fasi operative saranno disponibili meccanismi di Controllo, Alert automatici e produzione di Report

per la verifica dei dati inseriti e verifica del corretto utilizzo del sistema.

Le Specifiche Funzionali

Cenni metodologici. Il metodo adottato in fase d'analisi segue una modalità "Top-Down". Il modello funzionale viene descritto per mezzo di passi successivi di affinamento e formalizzazione funzionale della realtà.

Generalità del sistema. Il prodotto è basato su architettura WEB nella quale il WEB-Server è alloggiato in strutture esterne alla DGBAP presso una WEB Farm di terze parti al fine di usufruire di servizi di "alimentazione stabilizzata", "sicurezza logica delle macchine", "banda trasmissiva garantita" ed altri servizi dedicati alla comunicazione che ci consentono di assicurare la disponibilità del nostro sistema 24 ore su 24. Per le postazioni client, considerata la natura del sistema, è prevista una configurazione minima nella quale è richiesto come prerequisito la connessione ad Internet utilizzando un

hardware di tipo PC integrato con schede di rete o modem. Il modello funzionale del Sistema rispecchia l'organizzazione gerarchica degli enti coinvolti prevedendo un insieme di moduli software "trasversali" dedicati alla gestione dei meccanismi di sicurezza, sistemi di Alert e strumenti di Report con la definizione di un ruolo di Utente-Amministratore con autorità di intervento su tutte le informazioni presenti nel sistema. Partendo quindi dalla gerarchia di competenze che la normativa attribuisce ai vari Enti, definiamo le aree funzionali all'interno delle quali gli Enti avranno a disposizione gli strumenti per gestire le attività previste.

Dalla gerarchia di competenze è estrapolabile l'insieme delle regole di protezione in Lettura/Scrittura dei dati relativi alla richiesta di autorizzazione. Tali regole saranno dettagliatamente definite nel seguito del presente documento.

Modello funzionale del sistema. Prima di descrivere il modello funzionale del sistema si presenta, con una successione di "FASI", le attività previste affinché il Sistema software SITAP-IAP sia reso operativo.

FASI	NOTE	
1	<p>La Direzione Generale per i Beni architettonici ed il Paesaggio (DGBAP) rende disponibile su un apposito sito WEB il database per il "ricevimento" delle richieste di autorizzazione.</p>	<p>Il sistema è ospitato all'esterno in una WEB Farm di terze parti per usufruire di tutta una serie di servizi che vanno dalla garanzia della banda trasmissiva, la sicurezza fisica del sistema, la stabilizzazione dell'alimentazione ecc...</p>
2	<p>Definizione delle politiche di accesso sicurezza ed autenticazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la DGBAP, le Soprintendenze e le Regioni si stabiliscono a priori gli uffici autorizzati e si definisce quindi un insieme di Utenti che accedono con meccanismo di protezione basato su Password ed ai quali sono attribuiti specifici diritti di accesso in lettura e scrittura sui dati ed esecuzione di specifiche funzionalità. Per i Comuni e le Province la richiesta di "accredito" al sistema viene inoltrata via FAX direttamente alla DGBAP, identificando univocamente la persona responsabile ed intestataria dell'account. 	<p>Per le richieste di accounting inoltrate via fax, il Responsabile del Sistema provvederà a definire un nuovo Utente con opportuno profilo d'accesso, definendo sul Data Base tutte le informazioni necessarie per l'autenticazione e l'operatività dello stesso.</p> <p>Il Nome-Utente e l'iniziale Password d'accesso saranno comunicate a mezzo fax all'Ente che ne ha fatto richiesta.</p>
3	<p>I Comuni e le Province, utilizzano i loro accessi per effettuare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> consultare il SITAP per identificare il codice univoco del vincolo; immettere i dati via web relativamente ai campi informativi di loro competenza ed allegare la documentazione accessoria (mappe, foto) per la richiesta di autorizzazione; stampare l'elenco e le schede descrittive; inviare l'elenco e le schede con l'istanza alle Soprintendenze competenti. Gli elenchi devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il ricevimento dell'istanza corredata dagli elenchi e schede rappresenta l'avvio del procedimento eseguito dalla Soprintendenze che raccolgono tutte le informazioni sull'intervento in oggetto. 	<p>La scheda descrittiva dell'intervento è composta da informazioni logicamente raggruppabili in insiemi ai quali durante tutto il procedimento ciascun "attore" ha specifici diritti di lettura e/o scrittura. In particolare la scheda descrittiva è composta da una parte anagrafica di competenza del Comune/Provincia, da una parte documentale e da una parte di valutazione e eventuale autorizzazione di competenza delle Soprintendenze.</p>
4	<p>Le Soprintendenze, ricevuta l'istanza, si collegano via internet al sistema WEB SITAP-IAP, accedendo esclusivamente ai dati relativi al territorio di propria competenza. Estraggono gli elenchi e le schede descrittive. Le Soprintendenze di settore svolgono l'istruttoria, completano la definizione delle informazioni inserendo i dati "validati" nel database attraverso internet, stampano i provvedimenti di autorizzazione da internet e li inviano ai Comuni/Province, alle Regioni e alla DGBAP.</p>	<p>Giunti alla fase finale, il sistema divide gli elenchi in due parti (autorizzati e non).</p> <p>Il provvedimento di autorizzazione sarà generato in automatico come file di DOC, modificabile per le eventuali aggiunte o correzioni, o come file in formato PDF sul quale non apportare alcuna modifica.</p>

Struttura del Data Base. Si presentano in dettaglio quali informazioni sono previste nel Data Base per la descrizione degli interventi, ricordando che la struttura descrittiva per ogni intervento è organizzata in tre insiemi di

campi ai quali i vari "attori" accedo con diversi diritti di lettura/scrittura; riportiamo con un elenco numerato i tre insiemi di campi indicando in <grassetto> quelli obbligatori:

SCHEDA ANAGRAFICA DELLA RICHIESTA

Nome	Tipologia valori	Valori
1 Riferimenti del richiedente	Tabella Anagrafica (Multipla)	Tipo (persona fisica, società, impresa, ente) (da lista) Nome e Cognome o denominazione (campo testo) Codice Fiscale o Partita IVA (campo testo) Indirizzo di residenza o sede Via/piazza (campo testo) n.c./Km (campo testo) Comune (campo testo) CAP (da lista) Provincia (in automatico)
2 Codice Istat regione	Tabella Regioni	
3 Codice Istat provincia	Tabella Province	
4 Codice Istat comune	Tabella Comuni	(* i riferimenti della persona del comune che è autorizzato ad inoltrare la pratica sono memorizzati nella base dati degli accessi)
5 Decreto di vincolo	Enumerato	Estratto dal SITAP (da lista)
6 Tipologia dell'opera	Tabella aggiornabile	
7 Opera correlata a	Tabella	Edificio, area di pertinenza o intorno dell'edificio, lotto di terreno, strade e corsi d'acqua, territorio aperto (da lista)
8 Carattere dell'intervento (1)	Tabella	Temporaneo o stagionale, permanente (da lista)
9 Carattere dell'intervento (2)	Tabella	Fisso, rimovibile (solo per permante) (da lista)
10 Destinazione d'uso	Tabella aggiornabile	Residenziale, ricettiva/turistica, industriale/artigianale, agricolo, commerciale/direzionale (da lista aggiornabile)
11 Uso attuale del suolo	Tabella aggiornabile	Urbano, agricolo, boscato, naturale non coltivato (da lista aggiornabile)
12 Contesto paesaggistico dell'intervento	Tabella	Centro storico, area urbana, area periurbana, territorio agricolo, insediamento sparso, insediamento agricolo, area naturale (da lista)
13 Morfologia del contesto paesaggistico	Tabella	Costa (bassa, alta), ambito lacustre/vallivo, pianura, versante (collinare/montano), altopiano/promontorio, piana valliva (montana/collinare), terrazzamento, crinale (da lista)
14 Riferimenti catastali	Informazione Multipla	comune catastale (campo di testo-multiplo) foglio (campo di testo-multiplo) particella/e (campo di testo-multiplo) subalterno (campo di testo-multiplo, obbligatorio per unità Immobiliari)
15 Localizzazione		comune (campo di testo) CAP (da lista) Provincia (in automatico) Località geografica (campo di testo) toponimo (campo di testo) denominazione stradale (campo di testo) numero civico (campo di testo-multiplo) km (campo numerico)

Il Comune e il CAP sono campi obbligatori. È obbligatorio almeno uno dei seguenti due campi: località, denominazione stradale; nel caso si inserisca la denominazione stradale è obbligatorio inserire o il numero civico o il km.

SCHEDA DESCRITTIVA

Nome	Tipologia valori	Valori
16 Documentazione fotografica	File in UPLOAD	Minimo di 2 e un massimo di 4 fotografie digitali, in formato JPG, definizione 800x600 pixel 150dpi. Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di testo)
17 Estratto stradario (intervento in area urbana)	File in UPLOAD	Immagine planimetrica con indicata la localizzazione del bene interessato dall'intervento, in formato raster (JPG), definizione 1500x1000. Devono essere evidenziati: edificio, via/piazza, numero civico. Indicare sullo stralcio i punti di ripresa delle foto.
18 Estratto CTR/IGMI/ortofoto (intervento in area extraurbana o rurale)	File in UPLOAD	Immagine planimetrica con indicata la localizzazione del bene interessato dall'intervento, in formato raster (JPG), definizione 1500x1000 della Carta Tecnica Regionale 1:10.000/5.000 o Carta 1:25.000/50.000 IGMI o ortofoto 1:10.000. Indicare sullo stralcio i punti di ripresa delle foto.

SCHEDA DESCRITTIVA

	Nome	Tipologia valori	Valori
19	Estratto tavola PRG o Pdf	File in UPLOAD	Immagine dell'estratto della tavola del Piano Regolatore Generale o del Piano di Fabbricazione (o dei Piani Comunali come previsti dalle nuove leggi urbanistiche regionali) in formato raster (JPG), definizione 1500x1000, e relative norme (campo testo). Indicare in evidenza l'intervento.
20	Estratto Pianificazione Paesistica	File in UPLOAD	Immagine dell'estratto della tavola del Piano Paesistico in formato raster (JPG), definizione 1500x1000. Indicare in evidenza l'intervento e il contesto paesaggistico.
21	Motivazione del vincolo (se art.136, 141, 157 Dlgs 42/04)	Tabella	Cose immobili, ville giardini parchi, complessi di cose immobili, bellezze panoramiche (da lista)
22	Motivazione del vincolo (se art.136, 141, 157 Dlgs 42/04)	Testo	Estemi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate Max 600 battute
23	Motivazione del vincolo (se art.142 Dlgs 42/04)	Tabella	Territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi torrenti e corsi d'acqua, montagne sup 1200/1600 mt, ghiacciai circhi glaciali, parchi e riserve, boschi e foreste, università agrarie ed usi civici, zone umide, aree vulcaniche, aree archeologiche (da lista)
24	Motivazione del vincolo (se art.142 Dlgs 42/04)	Testo	Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, l'intorno e il contesto paesaggistico Max 600 battute
25	Stato attuale	Testo	Stato attuale dell'immobile o dell'area tutelata Max 600 battute
26	Descrizione dell'intervento	Testo	Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera (materiali, dimensioni, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) Max 800 battute
27	Effetti	Testo	Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera Max 800 battute
28	Mitigazione	Testo	Mitigazione dell'impatto dell'intervento Max 800 battute
29	Data di compilazione della richiesta	Campo Automatico	

DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA (OPZIONALE)

	Nome	Tipologia valori	Valori
30	Documentazione grafica	File in UPLOAD	Documentazione grafica di rilievo, sia in formato raster che vettoriale, fino ad un massimo di 10 allegati. Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura (pianta, prospetto, sezione, ecc.) e la scala metrica di riferimento
31	Altra documentazione allegata	File in UPLOAD	Documentazione allegata (relazioni, atti amministrativi, schede di dettaglio), sia in formato raster che digitale, fino ad un massimo di 10 allegati. Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BTM, DWG, DXF, XLS, MDB. Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (campo di testo) che ne specifica la natura.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

	Nome	Tipologia valori	Valori
32	Motivazione di autorizzazione	Testo	Motivazione del rilascio dell'autorizzazione e per eventuali prescrizioni Max 800 battute
33	Motivazione del diniego	Testo	(alternativo al punto precedente) eventuale diniego o prescrizioni Max 800 battute
34	Data di compilazione della valutazione	Campo Automatico	

Tutti gli allegati come file in UPload in formato digitale saranno archiviati sullo stesso supporto del database in una directory no-

minata con il codice (numerico interno al DataBase) dell'intervento che verrà indicato direttamente dalla maschera di input dei dati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 DICEMBRE 2005

Codice dei beni culturali e del paesaggio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare l'art. 146, comma 3, secondo cui «Entro sei mesi (...), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti»;

Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico all'uopo costituito con decreto ministeriale in data 26 novembre 2004;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni in data 26 maggio 2005;

Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di intesa, di mantenere, all'art. 3, la necessità dell'accordo ai fini delle semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica, in coerenza all'esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale collaborazione;

Decreta:

Art. 1.

Relazione paesaggistica

1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

Valutazioni di compatibilità paesaggistica

1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

Art. 3.

Integrazioni e semplificazioni

1. Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrerà in vigore ad avvenuta stipula dell'accordo di cui all'art. 3 e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 dicembre 2005

p. Il Presidente del Consiglio
Letta

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Buttiglione

ALLEGATO

RELAZIONE PAESAGGISTICA.

1. Finalità

Il presente allegato ha lo scopo di definire la "Relazione paesaggistica" che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (definita testo tra gli elaborati di progetto di seguito indicati). I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di seguito denominato Codice.

Le Regioni, nell'esercizio delle attività di propria competenza, specificano e integrano i contenuti della relazione in riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.

La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

2. Criteri per la redazione della relazione paesaggistica

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico¹) e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;
- Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:
 - la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
 - la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

3. Contenuti della relazione paesaggistica

3.1 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica minima, per la cui redazione ci si può avvalere delle analisi paesaggistiche ed ambientali, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi ed ai contenuti dei piani a valenza paesaggistica, disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, contiene ed evidenzia:

A) *elaborati di analisi dello stato attuale:*

1. Descrizione², anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetto culturale tipico, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie). La descrizione sarà corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti;
2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela³ operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche agli edifici contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile quando:
 - a) la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene è inserito in una cortina edilizia;
 - b) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.)⁴;
 - c) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto.

Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la co-

noscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento.

Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza⁵, e andrà allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all'intorno. Nelle soluzioni progettuali andrà curata, in particolare, la adeguatezza architettonica (forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto edilizio o il manufatto preesistente e con l'intorno basandosi su criteri di continuità paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualità complessiva dei luoghi.

B) elaborati di progetto:

Gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:

1. inquadramento dell'area e dell'intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR o ortofoto, nelle scale⁶ 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile - o coincidente - con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);

2. area di intervento:

a) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da rappresentarsi le parti inedificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che garantiscano continuità paesaggistica con il contesto;

b) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;

opere in progetto:

a) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;

b) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie esistenti e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari architettonici;

c) testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea.

3.2 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica

1. Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).

2. Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a regime, con particolare riguardo per gli interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. nei casi previsti dalla legge.

3. Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione⁷ sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati⁸ e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione⁹ (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

4. Documentazione relativa a tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale

4.1 Interventi e/o opere a carattere areale

Si intendono ricompresi in questa categoria i sotto elencati interventi:

- Complessi sportivi, parchi tematici;
- Complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali e produttivi;
- Campeggi e caravaning;
- Impianto agro-forestali, agricoli, zootecnici e di acquacoltura con esclusione degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lett.c) del Codice;
- Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio;
- Dighe, sbarramenti ed invasi;
- Depositi di merci o di materiali;
- Infrastrutture portuali ed aeroportuali;
- Discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti;
- Attività minerarie di ricerca ed estrazione;
- Attività di coltivazione di cave e torbiere;
- Attività di escavazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi.

Questi interventi e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti del territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico¹⁰, ed all'area in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica e mostrare la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso mediante:

1. Planimetria in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto; con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette che individuino la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'opera e/o dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico e con l'area di intervento.
 2. Rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria che evidenzia la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge o che forma, la struttura periurbana in cui eventualmente l'intervento si inserisce.
 3. Cartografia in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000 che evidenzia:
le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento
a) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;
b) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;
c) il rapporto che l'opera e/o l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali¹¹.
 4. Documentazione di progetto e/o fotografica¹² delle soluzioni adottate per interventi analoghi nelle stesse zone¹³, o in altri casi significativi realizzati in aree morfologiche o d'uso del suolo simili¹⁴.
 5. Simulazione¹⁵ dettagliata delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico.
- La proposta¹⁶ progettuale dovrà motivare le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili.

4.2. Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete

- Opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie;
- Reti infrastrutturali;
- Torri, tralici e ripetitori per la telecomunicazione;
- Impianti di risalita;
- Interventi di sistemazione idrogeologica;
- Sistemi di irrigazione agricola;
- Interventi di urbanizzazione primaria.

Questi interventi¹⁷ e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti di territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico in cui si collocano e che modificano e mostrare coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Relativamente alle opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere quali tralici e ripetitori per la telecomunicazione, la documentazione di progetto dovrà prevedere anche le attività di ripristino e o dismissione ove necessario a fine esercizio, che saranno a carico del proponente. In particolare per gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato, che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano, ecc. e su territorio periurbano, andranno rilevate e controllate progettualmente le condizioni di intervisibilità, in quanto tali opere vanno a costituire nuovo margine paesaggistico.

Gli elaborati dovranno curare, in particolare:

1. Carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000, scelta/e secondo la morfologia dei luoghi che individui l'area di intervento di influenza visiva del tracciato proposto (contesto paesaggistico e area di intervento) e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento, con foto panoramiche e ravvicinate.
2. Carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000 che evidenzia:
a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi (contesto paesaggistico del tracciato);
b) la tessitura storica esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (in area urbana, periurbana, extraurbana), l'integrità di sistemi di paesaggio storico e recente (rurali, urbani, difensivi, religiosi, ...) e i resti significativi.
c) Il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche, elettrodotti ecc...).
3. Carta in scala 1:2.000, 1:5.000 che rilevi nel dettaglio, per il contesto e l'area di intervento, la presenza degli elementi costitutivi di tale tessitura, per comprenderne la contiguità fisica, o le relazioni visive e simboliche, (per esempio: viale alberato di accesso, giardino, villa, rustici, filari e canali in territorio agricolo, edicole religiose, fonti, alberi isolati, bosco, apertura visiva, ecc.)¹⁸.
4. Simulazioni del tracciato proposto e delle eventuali barriere antirumore, nel suo insieme attraverso lo strumento del rendering, sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento, evidenziando le soluzioni di disegno, di materiali, di colori.

Gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti devono tener conto delle caratteristiche formali e dei materiali utilizzati nelle parti già costruite, sia nelle parti contigue che nell'insieme del tracciato (muretti, paracarri e strutture di protezione, scarpate, muri di contenimento, arredi vegetali, ecc.) e privilegiare comunque la manutenzione e l'adattamento degli elementi costitutivi esistenti sulla sostituzione, pur nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza. Pertanto, occorre che vengano documentate, con foto e con eventuali documenti storici, le soluzioni adottate nel resto del tracciato e i documenti progettuali dovranno mostrare le scelte di continuità paesistica, comprese, in particolare, le soluzioni di continuità con le parti contermini (forme, materiali, colori, ecc.), laddove queste contribuiscano a migliorare la qualità dell'opera e l'inserimento nel contesto paesaggistico.

Nel caso di interventi a rete per la documentazione richiesta si fa riferimento ai precedenti punti 1 e 2 descritti per la categoria degli interventi lineari. In particolare per alcune opere rientranti nella categoria a rete (ad esempio elettrodotti) di nuova formazione o su rete esistenti, il progetto deve rispettare i caratteri paesaggistici del contesto, in particolare attraverso:

1. Carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzia:
a) il rilievo delle infrastrutture già esistenti, specificandone le caratteristiche attraverso foto dei tipi di elementi verticali;
b) la proposta progettuale e l'individuazione, con riferimento al contesto, della zona di influenza visiva;
c) foto panoramiche
2. Carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000 scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzia:

- a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi e dei principali usi del suolo;
- b) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), gli skyline esistenti, i punti panoramici, emergenti e caratterizzanti, i beni storici puntuali e i sistemi eventualmente collegati, i luoghi simbolici, i luoghi di interesse naturalistico.
- c) Il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche, elettrodotti ecc...).

Per gli interventi a livello del terreno o in trincea, quali quelli relativi ai sistemi di irrigazione agricola o verosimilmente di sistemazione idrogeologica¹⁹, la documentazione di progetto deve riferirsi agli elaborati progettuali descritti ai precedenti punti 1-2-3 definiti per la categoria lineare.

Per quanto riguarda gli impianti eolici²⁰, andrà curata, in particolare: la carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.

NOTE

¹ Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno evidenziare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, a contesto naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativi diffuso e/o sparso. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.

² Si elencano a titolo esemplificativo, alcuni parametri per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l'attività di verifica della compatibilità del progetto:

Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche:

- diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.;
- rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali;

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

- sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
- vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi;
- capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità;
- stabilità: capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate;
- instabilità: situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici.

³ Le analisi dei livelli di tutela dovranno in particolare tener conto delle motivazioni e delle finalità di qualità paesaggistica definite dagli strumenti normativi e di piano.

⁴ Ad esclusione di quelle opere previste all'art. 149, comma 1, lett. a) del Codice

⁵ Si richiede un rilievo geometrico, dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive, in scala 1:200 o 1:100 ed eventuali dettagli architettonici, utilizzando i criteri e le tecniche del rilievo degli edifici.

⁶ Le scale di rappresentazione segnalate a titolo indicativo, vanno scelte in relazione alla disponibilità e alla dimensione dell'opera e ai caratteri dell'area d'intervento e del contesto.

⁷ Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste. Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

(8) *Principali tipi di modificazioni e di alterazioni*

Per facilitare la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, vengono qui di seguito indicati, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di modificazioni che possono incidere con maggiore rilevanza:

- Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria,...) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.
- Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, eliminazione di formazioni riparali, ...);
- Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);
- Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico;
- Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico;
- Modificazioni dell'assetto insediativo-storico;
- Modificazioni dei caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo);
- Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale;
- Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare, ecc.).

Vengono inoltre indicati, sempre a titolo di esempio, alcuni dei più importanti tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, ecc.: essi possono avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili.

- Intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico);

- Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano o sparso, separandone le parti);
- Frammentazione (per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola, dividendola in parti non più comunicanti);
- Riduzione (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturanti di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, ecc.);
- Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema;
- Concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto);
- Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale;
- Destrutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche, ...);
- Deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi).

In particolare, la documentazione deve dimostrare il rapporto dell'intervento con i luoghi sui quali insiste, basando le proposte progettuali sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche del contesto paesaggistico ed evitando atteggiamenti di semplice sovrapposizione, indifferente alle specificità.

⁹ Le opere di compensazione saranno individuate dalla relazione paesaggistica, che analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individua le opportune opere di compensazione, che possono essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, ovvero in un'area lontana ed in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un'area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati.

¹⁰ Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno indicare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, ai contesti naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, insediamento agricolo, urbano, periurbano e insediativi diffuso e sparso. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.

¹¹ Si intendono ricomprese le reti d'infrastrutturazione e le infrastrutture di trasporto maggiore e minore.

¹² Al fine di una maggiore comprensione gli elaborati fotografici dovrebbero essere accompagnati da didascalie di commento.

¹³ Per esempio, altri interventi portuali lungo le sponde dello stesso lago, o lungo le coste

¹⁴ Per esempio, depuratori collocati in aree di pianura, naturalistiche, ecc.

¹⁵ Dovranno essere curate le simulazioni delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento dei rendering, sia nel contesto paesaggistico che nell'area con approfondimento dettagliato delle soluzioni, sia dal punto di vista del disegno che dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive.

¹⁶ Gli elaborati, rappresentativi della proposta progettuale, dovranno evidenziare che l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica; per esempio di fronte a sistemi storici di paesaggio, quali quelli agricoli, gli elaborati dovranno illustrare il rapporto di compatibilità con la logica storica che li ha prodotti per quanto riguarda: la localizzazione, le modifiche morfologiche del terreno, il mantenimento dei rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra gli elementi costitutivi, i colori e i materiali. Inoltre, il progetto dovrà mostrare in dettaglio le soluzioni di mitigazione degli impatti percettivi e ambientali inevitabili e le eventuali compensazioni proposte.


¹⁷ Per alcuni di questi interventi, quali ad esempio, strade, ferrovie, vie navigabili ecc. in genere si dovrebbero adattare i tracciati e le loro caratteristiche costruttive in base alle specificità dei contesti paesaggistici attraversati, evitando di compromettere l'unitarietà di sistemi paesaggistici storici esistenti, urbani e extraurbani, di sistemi naturali, tagliandoli o frammentandoli.

¹⁸ Nelle carte deve essere riportato il tracciato proposto al fine di verificare le eventuali e possibili interazioni negative con i caratteri paesaggistici rilevati.


¹⁹ Per tali sistemazioni si dovranno evitare i rischi di interruzioni, frammentazioni e distruzioni paesaggistiche e ambientali nel contesto paesaggistico e nell'area.

²⁰ Per tali impianti l'ulteriore documentazione progettuale sarà specificata nelle Linee Guida che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Ministero per le Attività Produttive, elaboreranno ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs 387 del 2004.


c) estratto tavola PRG o PdiF e relative norme che evidenzino l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire



d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P; P.U.R.T. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)



Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

- cose immobili
- ville, giardini, parchi
- complessi di cose immobili
- bellezze panoramiche

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate

.....

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):

territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua; montagne sup. 1200/1600 m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide; vulcani; zone di interesse archeologico.

11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico⁴

.....
.....
.....

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE

DELL'OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO⁵

.....
.....
.....

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL' OPERA⁶

.....
.....
.....
.....

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO⁷

Firma del Richiedente

.....

Firma del Progettista dell'intervento

.....

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE

.....
.....
.....
.....

Firma del Responsabile

.....

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

.....
.....
.....
.....

Firma del Soprintendente o del Delegato

.....

Note per la compilazione della scheda

¹La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico e dell'area in cui l'intervento si inserisce. In linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento, quali:

- Antenne, paraboliche;
- Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie;
- Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 del 2004)
- Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana;
- Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero;
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 42 del 2004);
- Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe;
- Impianti di condizionamento.

² La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica. La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.

³ L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce.

⁴ Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine di fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.

⁵ È consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare.

⁶ Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sugli eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- aspetto architettonico;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione.

⁷ Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

